Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 116° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 luglio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1975, n. 296.
Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo . . Pag. 4779

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1975.
Coniazione ed emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi . . . . . . Pag. 4780

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1975.
Scioglimento del consiglio comunale di Mosciano S. Angelo . . . . . . Pag. 4781

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.
Aumento del numero dei coadiutori dattilografi giudiziari addetti ai tribunali per i minorenni . . . . . Pag. 4782

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.
Dichiarazione di urgenza e indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità dei lavori per la realizzazione del nuovo centro per i servizi di telecomunicazioni, in Napoli. Pag. 4783

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1975.
Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Piacenza, per l'anno 1975 . . . . . . Pag. 4784

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1975.
Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Salone internazionale della musica e high fidelity 1975 », in Milano . . Pag. 4784

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.
Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Matera . . . . Pag. 4784

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.
Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Foggia . . . . Pag. 4785

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.
Nuove disposizioni intese a disciplinare la proporzione fra le diverse categorie di investimenti delle aziende di credito . . . . Pag. 4785

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur. Pag. 4786

Ministero del tesoro:
Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . Pag. 4786
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 4786

Ministero della pubblica istruzione:
Conferimento di diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1975 . . . . Pag. 4787
Vacanza della cattedra di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova . . . . Pag. 4788
Vacanza della cattedra di tecnica della meccanizzazione agricola presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia . . . . Pag. 4788

Ministero delle finanze: Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza » . . . . Pag. 4788

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Esito di ricorsi . . . . Pag. 4788

Regione Liguria:
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cairo Montenotte . . . . Pag. 4788
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Dego . . . . Pag. 4788

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Concorso, per esami, a sedici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », delle carriere dell'esercizio . . . . Pag. 4789

Ministero dell'interno: Concorso a centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova . . Pag. 4795

Ministero della sanità: Concorso, per esami, a undici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari ordinari. Pag. 4798

Ministero della difesa:
Graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1974-75 . . . . . . Pag. 4800
Commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale . . Pag. 4802

Ministero per i beni culturali e ambientali: Sostituzione del presidente, di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributore e dattilografo) nel ruolo del personale esecutivo delle biblioteche pubbliche statali . . . . Pag. 4802

Ministero dei lavori pubblici: Rettifica al bando di concorso pubblico, per esami, a due posti di marconista ed assistente radiotecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva per uffici aventi sede nel Veneto . . Pag. 4803

Ministero della pubblica istruzione: Diario della prova scritta del concorso riservato, per esami e per titoli, a trecento posti di aiuto bibliotecario in prova . . . . Pag. 4803

Regione Abruzzo: Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo . . . . Pag. 4803

REGIONI

Regione Veneto

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1975, n. **52**.
Provvedimenti in materia di trasporti funiviari in servizio pubblico . . . . Pag. 4804

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1975, n. **53**.
Integrazione del finanziamento, per l'esercizio 1975, relativo alla legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, concernente interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale . . Pag. 4805

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1975, n. **54**.
Concessione di contributi a favore di enti e associazioni per la promozione di attività culturali e informative. Pag. 4805

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1975, n. **3-34**/Legisl.
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17, concernente protezione della flora alpina. Pag. 4806

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1975, n. **4-35**/Legisl.
Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18, concernente norme per la disciplina della raccolta dei funghi . . . . Pag. 4807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 1975, n. **7-38**/Legisl.
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9: « Provvedimenti a favore dell'istruzione professionale », relativamente all'assistenza agli allievi frequentanti istituti, scuole o corsi professionali (art. 2, lettera d). Pag. 4809

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. **28**.
Finanziamento della legge regionale n. 13 del 5 febbraio 1975 avente per oggetto « Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi ad incentivare l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile - Piano autobus » con modificazioni alla legge regionale 4 maggio 1974, n. 16 recante « Norme per l'autorizzazione a mutui per investimenti in servizi pubblici di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori » . . . . Pag. 4810

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. **29**.
Fusione tra enti ospedalieri: ospedale di Scansano, ospedale « G. A. Pizzetti » di Grosseto ed ospedale della Misericordia . . . . Pag. 4810

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. **30**.
Legge regionale n. 77 del 24 dicembre 1974 avente per oggetto « Norme di attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 - Norme di salvaguardia - Modificazioni ». Pag. 4811

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1975, n. **31**.
Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 3 febbraio 1975 e varianti allo stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'anno finanziario 1975 . . Pag. 4811

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1975, n. **32**.
Rifinanziamento della legge regionale n. 63 del 26 ottobre 1974 - Norme per la concessione di assegni di mantenimento a favore di operatori socio-sanitari già diplomati dipendenti da ente locali ed enti ospedalieri che intendono seguire corsi di ulteriore qualificazione in Italia o all'estero. Pag. 4811

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. **33**.
Promozione dello sport a carattere sociale . . Pag. 4812

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. **34**.
Intervento regionale per il finanziamento di lavori riguardanti la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la trasformazione e la sistemazione di edifici ospedalieri. Pag. 4814

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. **35**.
Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 a seguito della utilizzazione delle disponibilità del bilancio per l'anno 1974 avvalendosi della legge n. 64 del 27 febbraio 1955 . . . . . Pag. 4814

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. **36**.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1973, n. 42 « Contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane » . . . . Pag. 4815

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. **37**.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia » . . . . Pag. 4816

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. **38**.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° agosto 1973, n. 43 « Agevolazioni a favore di nuovi insediamenti artigiani » . . . . Pag. 4816

Regione Campania

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **17**.
Ricostituzione in comune autonomo della frazione di San Marco Evangelista in provincia di Caserta . Pag. 4817

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **18.**

Disposizioni finanziarie relative alla legge regionale 26 novembre 1974, n. 65 - Norme per la profilassi della malattia emolitica del neonato . . . . . . Pag. 4817

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **19.**

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 1973, n. 20 - Concessione di contributo a fondo perduto alle imprese artigiane della Campania . . . Pag. 4817

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **20.**

Inquadramento del personale in servizio presso i C.A.T. (centri di assistenza tecnica in agricoltura) nel ruolo del personale della giunta regionale della Campania. Pag. 4818

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **21.**

Svolgimento provvisorio delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in materia di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica . . . . Pag. 4818

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **22.**

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 19 gennaio 1974, n. 7 e 9 agosto 1974, n. 37, concernenti: Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente dalla Regione . . . . . Pag. 4819

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **23.**

Norme in materia di assegnazione di terre incolte. Pag. 4819

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **24.**

Contributo annuo alla fondazione « Villaggio dei ragazzi » di Maddaloni, a titolo di concorso nelle spese di gestione. Pag. 4819

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1975, n. **25.**

Referendum popolare . . . . Pag. 4820

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1975, n. **26.**

Norme da osservare nei comuni sforniti di strumenti urbanistici . . . . Pag. 4824

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 187 DEL 16 LUGLIO 1975:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Calabria.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a sette posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nelle Puglie e nella Basilicata.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a tredici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Emilia-Romagna e nella Toscana.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciannove posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Piemonte e in Lombardia.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dodici posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Veneto e nel Friuli-Venezia Giulia.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sicilia.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nelle Marche, negli Abruzzi e nel Molise.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella Campania.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a diciotto posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nel Lazio.

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna.

(Da 5528 a 5537)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° luglio 1975, n. **296.**

Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 24 maggio 1966, n. 370, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1975, l'importo annuo della pensione, determinato in conformità dell'articolo precedente, in nessun caso può essere superiore all'85 per cento della retribuzione considerata nell'articolo stesso né inferiore, sia per le pensioni dirette sia per le pensioni indirette e di riversibilità, alla misura del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti alla data del 1° gennaio 1975.

La pensione annua è divisa in 13 quote di cui una sarà corrisposta in occasione delle festività natalizie ».

Art. 2.

Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1971 sono riliquidate con effetto dal 1° gennaio 1975 sulla base dei coefficienti di cui alla tabella allegata alla presente legge. Detti coefficienti, in relazione all'anno e al semestre di decorrenza originaria della pensione, vengono applicati agli importi, non adeguati ai trattamenti minimi previsti dal precedente articolo 1, delle pensioni in atto alla data del 1° gennaio 1975, dopo che i medesimi sono stati ricalcolati per tener conto di quanto previsto nei commi successivi oltreché nel successivo articolo 5.

Le pensioni a suo tempo rivalutate a norma dell'articolo 4 della legge 24 maggio 1966, n. 370, relative ad iscritti che hanno maturato il diritto alle pensioni stesse in base all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, sono riliquidate con effetto dal 1° gennaio 1975, applicando all'importo in godimento alla data del 31 dicembre 1964 il coefficiente di rivalutazione di cui alla tabella prevista dal medesimo articolo 4, corrispondente all'anno della cessazione dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo. Il nuovo importo delle pensioni deve essere aggiornato in base ai coefficienti di rivalutazione per scatti di scala mobile intervenuti.

La liquidazione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1964 sull'importo in godimento alla decorrenza originaria, sempreché trattisi di pensioni relative ad iscritti che abbiano maturato il diritto in base all'articolo 24 citato e siano cessati dal servizio presso le gestioni delle imposte di consumo anteriormente al 1° gennaio 1965.

Art. 3.

Per la perequazione automatica delle pensioni dovute dal fondo si applicano le norme di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni.

In sede di prima applicazione i miglioramenti a tale titolo avranno decorrenza dal 1° gennaio 1976.

A decorrere dalla stessa data l'articolo 5 della legge 24 maggio 1966, n. 370, è abrogato.

Art. 4.

A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai titolari di pensione del fondo speciale istituito con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, si applicano, per quanto concerne le quote di maggiorazione per i familiari a carico, le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti.

Le quote di maggiorazione di cui al comma precedente sono poste a carico della cassa unica assegni familiari.

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova:

1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;

2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.

Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

Ai superstiti dell'iscritto deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia spetta, a decorrere dal 1° gennaio 1975, la pensione di riversibilità a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge ».

Art. 6.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni imposte di consumo — istituito dall'articolo 316 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con regio decreto 30 gennaio 1936, n. 1138 e successive modificazioni — è retto tecnicamente per la parte relativa alle prestazioni di pensione con il sistema della ripartizione.

Art. 7.

All'onere derivante al fondo di previdenza per il personale addetto alle abolite imposte di consumo dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.850 milioni, si provvede con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° luglio 1975

LEONE

MORO — VISENTINI — TOROS — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

TABELLA

COEFFICIENTI PER I QUALI VA MOLTIPLICATA LA PENSIONE ANNUA IN RELAZIONE ALL'ANNO DI DECORRENZA

Decorrenza	Coefficienti
Anteriori al 1° gennaio 1951	1,75
Dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1954	1,50
Dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1962	1,45
Dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1963	1,30
Dal 1° gennaio 1964 al 31 dicembre 1967	1,10
Dal 1° gennaio 1968 al 31 dicembre 1969	1,05

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1975.

Coniazione ed emissione di monete d'argento da L. 500 celebrative del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e la emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto il proprio decreto 4 marzo 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 80 del 2 aprile 1958, relativo alle caratteristiche e al contingente della moneta da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, concernente la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta commemorativa di argento a celebrazione del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Per celebrare il primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi la Zecca è autorizzata a coniare e ad emettere monete di argento da L. 500 da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani e stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in più o in meno	legale gr	tolleranza in più o in meno (millesimi)
Argento	500	29	835	3	11	5

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

nel dritto: testa di Guglielmo Marconi e scritta circolare « Repubblica Italiana »; in basso, lungo il bordo: « Giampaoli - Monassi inc. »;

nel rovescio: contorni geografici d'Italia sui quali si sovrappongono linee simboleggianti schematicamente le onde radio; scritta circolare « GUGLIELMO MARCONI 1874-1974 »; in basso « L. 500 » e lettera « R ».

Il contorno della moneta reca inciso in rilievo la scritta « REPUBBLICA ITALIANA ».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale della nuova moneta d'argento, di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo decreto, ai termini dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

E' approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche e artistiche indicate agli articoli precedenti ed alla allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1975

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *giugno* 1975
Registro n. 16 *Tesoro, foglio n.* 255

(5878)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1975.

Scioglimento del consiglio comunale di Mosciano S. Angelo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Mosciano S. Angelo (Teramo), al quale la legge assegna venti membri, risultò composto, dopo le elezioni del 26 novembre 1972, da vari gruppi di diversa ispirazione politica, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'accordo fra due dei predetti gruppi consentì, tuttavia, di eleggere il sindaco e la giunta, assicurando sia pure stentatamente il governo del civico ente fino al 1974 quando in seno alla predetta coalizione e nello stesso gruppo di maggioranza relativa sorsero profondi contrasti che, pregiudicando il normale funzionamento del civico consesso, lo ha reso, infine, inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione del 1975.

Una prima seduta del consiglio comunale all'uopo disposta per il giorno 30 dicembre 1974 andava deserta per mancanza del numero legale mentre la successiva di seconda convocazione stabilita per il 7 gennaio 1975 veniva rinviata al 18 dello stesso mese.

In tale ultima seduta il bilancio, messo ai voti, conseguiva 9 voti favorevoli e 9 contrari su 18 consiglieri presenti.

Il comitato regionale di controllo, sezione di Teramo, rilevato l'esito infruttuoso dell'adunanza e nella considerazione che erano da tempo scaduti i termini di cui all'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, per l'approvazione del bilancio, con provvedimento n. 157 del 21 gennaio 1975 decideva di convocare il consiglio comunale per il giorno 8 febbraio per deliberare in ordine a tale essenziale adempimento con l'esplicita avvertenza che nel caso di non ottemperanza sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dalla citata legge n. 964.

Anche tale intervento non sortiva però alcun esito positivo in quanto il consiglio comunale, riunitosi il predetto giorno, presenti dodici consiglieri, decideva di non adottare alcun provvedimento.

Di fronte alla persistente inadempienza del consiglio comunale, l'organo di controllo, nella seduta del 14 febbraio 1975, provvedeva, a norma del suddetto art. 4, alla nomina di un commissario con lo specifico incarico di deliberare, in via sostitutiva, il bilancio di previsione 1975.

L'11 marzo 1975 il commissario approvava il bilancio.

Il prefetto di Teramo, allora, ritenendo che nella fattispecie si era verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma dell'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969, con decreto in data 25 marzo 1975, ha sospeso il predetto consiglio e ne ha proposto lo scioglimento, nominando, nel contempo, un commissario per la temporanea amministrazione dell'ente.

Al riguardo si osserva che il consiglio comunale di Mosciano S. Angelo non è riuscito a deliberare il bilancio preventivo per il 1975, anche dopo la scadenza dei termini di cui alla menzionata legge n. 964/1969 entro i quali era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo dell'organo regionale di controllo.

Tale carenza ha, in effetti, confermato l'esistenza di un prolungato stato di inefficienza funzionale determinata dalle divergenze che dividono quella rappresentanza elettiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano le condizioni previste dal quinto comma del suspecificato art. 4, agli effetti dello scioglimento del consiglio comunale di Mosciano S. Angelo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 2 maggio 1975.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Mosciano S. Angelo (Teramo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Calogero Di Maira

Roma, addì 1° luglio 1975

Il Ministro per l'interno: GUI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Mosciano S. Angelo (Teramo) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1975 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 2 maggio 1975;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 694, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Mosciano S. Angelo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Calogero Di Maira è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1975

LEONE

GUI

(5982)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1975.

Aumento del numero dei coadiutori dattilografi giudiziari addetti ai tribunali per i minorenni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1971, e successive variazioni, con il quale venne stabilito, tra l'altro, il numero dei posti di coadiutore dattilografo giudiziario presso i tribunali per i minorenni;

Considerata la carenza numerica del personale addetto in determinati tribunali per i minorenni e tenuto anche conto delle nuove attribuzioni che graveranno su tali organi giurisdizionali in dipendenza dell'applicazione della legge di riforma del diritto di famiglia;

Ritenuto che per provvedere alle esigenze innanzi specificate occorre ridurre, in base a valutazione comparativa del carico di lavoro, gli organici di alcuni uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei coadiutori dattilografi giudiziari addetto ai seguenti tribunali per i minorenni viene così aumentato:

Bari	1
Bologna	1
Cagliari	2
Catania	1
Catanzaro	1
Firenze	2
Genova	1
Lecce	1
Milano	3
Napoli	3
Palermo	2
Roma	3
Torino	2
Venezia	1
Totale	24

Art. 2.

Il numero dei coadiutori dattilografi giudiziari addetto ai seguenti uffici giudiziari viene così diminuito:

Corte di appello di:

Catania	1
Genova	1
Palermo	1
Venezia	1

Tribunale di:

Genova	2
Milano	2
Napoli	2
Palermo	2
Roma	2
Torino	1

Pretura di:

Bari	1
Cagliari	1
Catania	1
Lecce	1
Messina	1
Napoli	2
Salerno	1
Trieste	1
Totale	24

Roma, addì 13 maggio 1975

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1975
Registro n. 15 Giustizia, foglio n. 369

(5984)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1975.

Dichiarazione di urgenza e indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità dei lavori per la realizzazione del nuovo centro per i servizi di telecomunicazioni, in Napoli.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359 sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Vista la legge 26 luglio 1961, n. 718;

Vista la convenzione stipulata in data 21 ottobre 1964 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1965) nonchè la convenzione aggiuntiva 1968 con la predetta SIP (decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427);

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 17 luglio 1970;

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Ritenuto che nel quadro del programma di potenziamento e sviluppo della rete telefonica nazionale si rende necessario realizzare in Napoli un complesso di impianti per i servizi di telecomunicazioni e relative opere;

che, a tal fine ed allo scopo di adeguare gli impianti alle sopravvenute maggiori esigenze del traffico telefonico, anche in relazione alle previsioni di ulteriori incrementi delle richieste dell'utenza, è stato elaborato un piano delle opere occorrenti per un nuovo centro da destinare ai servizi di telecomunicazioni da realizzarsi sulle seguenti aree site in Napoli alla via Nuova Marina, ritenute le uniche idonee per la particolare ubicazione nelle vicinanze dell'attuale sede degli impianti telefonici:

1) comparto edificatorio compreso tra le vie: vico degli Scoppettieri, via Porta di Massa, via Nuova Marina e vico Tre Cannoli;

2) comparto edificatorio compreso tra le vie: via Speziaria Vecchia, via Carlo Troia ed il lato della via Nuova Marina;

3) comparto edificatorio compreso tra le vie: via Speziaria Vecchia, via Grande degli Orefici, via Giorgio Pallavicini e via Nicola Marselli;

4) comparto edificatorio compreso tra le vie: via Antonio Scialoia, Rua Toscana, via Giorgio Pallavicini, via Grande degli Orefici, via Scalesia, vico degli Azzimatori e vico Speziaria Vecchia;

Vista l'istanza in data 13 febbraio 1974 presentata dalla concessionaria SIP;

Considerata l'urgente necessità della realizzazione dei predetti impianti e ritenuta altresì l'urgenza e l'indifferibilità delle opere in rapporto alle inderogabili esigenze di sviluppo del servizio telefonico connesse all'incremento del traffico;

Vista la relazione tecnica ed il progetto redatto dalla SIP in data 13 febbraio 1974;

Visto il verbale del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni redatto nell'adunanza n. 483 dell'11 luglio 1974;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nell'adunanza n. 1348 del 7 maggio 1975;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il progetto relativo alla realizzazione del nuovo centro per i servizi di telecomunicazioni, costituito da fabbricati, impianti tecnologici, impianti di telecomunicazione ed opere accessorie, in Napoli, via Nuova Marina, ed interessante i seguenti comparti edificatori:

1) comparto compreso tra le vie: vico degli Scoppettieri, via Porta di Massa, via Nuova Marina e vico Tre Cannoli;

2) comparto compreso tra le vie: via Speziaria Vecchia, via Carlo Troia ed il lato della via Nuova Marina;

3) comparto compreso tra le vie: via Speziaria Vecchia, via Grande degli Orefici, via Giorgio Pallavicini e via Nicola Marselli;

4) comparto compreso tra le vie: via Antonio Scialoia, Rua Toscana, via Giorgio Pallavicini, via Grande degli Orefici, via Scalesia, vico degli Azzimatori e vico Speziaria Vecchia.

L'importo per la realizzazione del suddetto centro è previsto in lire 36 miliardi complessivi.

I suddetti impianti e le relative opere di pubblica utilità ai sensi dell'art. 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

La SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a. è autorizzata a procedere ad occupazioni di urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità ed a costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

Art. 3.

A norma dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 i termini per l'inizio delle espropriazioni e dei lavori sono fissati in mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* mentre per il completamento delle espropriazioni e dei lavori sono fissati in cinque anni dalla predetta data di pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1975

Il Ministro: ORLANDO

(5885)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1975.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Piacenza, per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente lo ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale è stata istituita la borsa merci di Piacenza;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Piacenza, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1974;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, formulata con nota 18 gennaio 1975, n. 22505;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Piacenza per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Genzini dott. Camillo;
2) Tosi dott. Fiorenzo;
3) Ferrari dott. Piergiacomo;
4) Gatti cav. Luigi;
5) Tirelli Alfredo;
6) Paladini cav. Pietro;
7) Perini Bernardo.

Membri supplenti:

1) Ziliani Ernesto;
2) Squeri Carlo;
3) Gagliardi Giampietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5752)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Salone internazionale della musica e high fidelity 1975 », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Salone internazionale della musica e high fidelity 1975 » che avrà luogo a Milano dal 4 all'8 settembre 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 2 luglio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(5817)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Matera.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 79, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Matera;

Viste le note n. 1861 del 18 luglio 1974 della unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Matera e n. 74/74 del 1° ottobre 1974 della confederazione provinciale della C.G.I.L. di Matera, con le quali dette organizzazioni prospettano la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionari, i propri rappresentanti, rispettivamente, signori Antonio Paolicelli e Francesco Fuina, con i signori Italo Delle Cave e Francesco Schiuma;

Vista la lettera del 24 aprile 1975 del sig. Antonio Paolicelli e quella priva di data del sig. Francesco Fuina, con le quali gli stessi rassegnano le proprie dimissioni da membri della commissione predetta;

Decreta:

Il sig. Italo Delle Cave e il sig. Francesco Schiuma sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Matera, quali rappresentanti dei lavoratori, il primo della C.I.S.L. e, il secondo, della C.G.I.L., in sostituzione, rispettivamente, dei signori Antonio Paolicelli e Francesco Fuina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(5809)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1975.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1974, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota n. 1249, in data 7 marzo 1975, con la quale l'unione sindacale provinciale della C.I.S.L. di Foggia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè assegnato dalla organizzazione stessa ad altri compiti, il proprio rappresentante sig. Michele Ricci con il sig. Giuseppe Sorace;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Sorace è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Foggia, quale rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.), in sostituzione del sig. Michele Ricci.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1975

Il Ministro: TOROS

(5806)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1975.

Nuove disposizioni intese a disciplinare la proporzione fra le diverse categorie di investimenti delle aziende di credito.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 32, lettera *d*), e 33 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 18 giugno 1973, 18 luglio 1974 e 30 gennaio 1975, in materia di investimenti obbligatori in titoli delle aziende di credito;

Visti il decreto in data 15 dicembre 1973 e il provvedimento in data 11 febbraio 1975 emanati in via d'urgenza dal Ministro per il tesoro, nella sua qualità di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, riguardanti gli investimenti obbligatori in titoli delle aziende di credito;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni in materia di credito all'agricoltura;

Visto l'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuta l'urgenza di dettare nuove disposizioni intese a disciplinare la proporzione fra le diverse categorie di investimenti delle aziende di credito;

Decreta:

E' fatto obbligo alle aziende di credito di cui all'articolo 5 l.b., con esclusione delle casse rurali ed artigiane e dei monti di credito su pegno di seconda categoria, di effettuare, nel corso del secondo semestre 1975, investimenti in titoli a reddito fisso in lire, secondo le modalità e i tempi di applicazione che saranno indicati dalla Banca d'Italia, in misura pari al 30 per cento dell'incremento dei depositi a risparmio e in conto corrente relativo al semestre giugno-novembre 1975, computando i titoli al valore nominale.

Tali investimenti dovranno essere portati ad accrescimento della consistenza, al valore nominale, dei titoli di proprietà a reddito fisso in lire, al 30 giugno 1975, risultante dagli obblighi di investimento e dai vincoli stabiliti con i provvedimenti citati in premessa.

Gli investimenti corrispondenti all'aliquota del 30 per cento dell'incremento dei depositi dovranno essere ripartiti nel modo seguente:

1) per almeno il 10 per cento di detto incremento: in cartelle emesse da istituti di credito fondiario ed edilizio ed in obbligazioni di credito agrario di miglioramento, recanti cedola non inferiore al 7 per cento;

2) per il rimanente: in obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare che saranno indicati dalla Banca d'Italia, recanti cedola non inferiore all'8 per cento; in obbligazioni di sezioni per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità recanti cedola non inferiore al 7 per cento; in certificati speciali di credito di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1974; in titoli di aziende autonome dello Stato e obbligazioni Crediop per conto del Tesoro, nonché in altre obbligazioni che saranno specificate dalla Banca d'Italia, titoli tutti con cedola non inferiore all'8 per cento. I certificati speciali di credito di cui al decreto ministeriale 27 novembre 1974 potranno essere utilizzati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di investimento in misura non superiore al 3 per cento dell'incremento dei depositi.

La Banca d'Italia emanerà istruzioni al fine di assicurare, fra le aziende di credito con proprie sezioni di credito agrario o partecipanti ad istituti di credito agrario, il collocamento delle obbligazioni di credito agrario di miglioramento di cui al punto 1), in misura complessivamente non inferiore al 2,50 per cento dell'incremento dei depositi dell'intero sistema delle aziende sottoposte all'obbligo di investimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(5995)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 27 giugno 1975 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig Gianluca Spinola, vice console onorario di Spagna a Torino.

(5754)

In data 27 giugno 1975 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Angelo Regolati, vice console di Svizzera a Roma

(5755)

In data 27 giugno 1975 il Ministro per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Onofri, console generale onorario di Bangladesh a Milano.

(5756)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 8

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 445 Mod. 241 D.P. — Data: 10 luglio 1973. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Napoli. — Intestazione: Fischetti Pasqua Maria, nata a Monte S. Angelo il 4 ottobre 1897. — *Titoli del debito pubblico: nominativi:* 1. — *Capitale:* L. 28.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5792)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 128

Corso dei cambi dell'11 luglio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	643,15	634,15	643 —	643,15	642,50	643,10	643,20	643,15	643,15	643,15
Dollaro canadese	624,45	624,45	624 —	624,45	624,40	624,45	624,30	624,45	624,45	624,45
Franco svizzero	249,92	249,92	250,13	249,92	249,75	249,90	250 —	249,92	249,92	249,90
Corona danese	114,80	114,80	115 —	114,80	114,70	114,75	114,93	114,80	114,80	114,80
Corona norvegese	126,47	126,47	126,80	126,47	126,37	126,45	126,55	126,47	126,47	126,47
Corona svedese	158,32	158,32	158,60	158,32	158,52	158,30	158,55	158,32	158,32	158,30
Fiorino olandese	255,92	255,92	256,65	255,92	255,87	255,90	255,85	255,92	255,92	255,90
Franco belga	17,755	17,755	17,7950	17,755	17,76	17,75	17,7575	17,755	17,755	17,75
Franco francese	154,47	154,47	154,70	154,47	154,10	154,45	154,53	154,47	154,447	154,47
Lira sterlina	1414,85	1414,85	1418 —	1414,85	1414,40	1414,80	1416,80	1414,85	1414,85	1414,85
Marco germanico	264,35	264,35	264,45	264,35	264,30	264,30	264,53	264,35	264,35	264,35
Scellino austriaco	37,45	37,45	37,63	37,45	37,47	37,40	37,42	37,45	37,45	37,45
Escudo portoghese	25,63	25,63	25,75	25,63	25,60	25,65	25,60	25,63	25,63	25,63
Peseta spagnola	11,3075	11,3075	11,32	11,3075	11,28	11,30	11,2850	11,3075	11,3075	11,30
Yen giapponese	2,172	2,172	2.1750	2,172	2,18	2,17	2,1735	2,172	2,172	2,17

Media dei titoli dell'11 luglio 1975

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,050
Redimibile 3,50 % 1934	99,400
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,100
» 5 % (Ricostruzione)	97,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,650
» 5 % (Città di Trieste)	91,075
» 5 % (Beni esteri)	89,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,325
» 5,50 % » » 1968-83	80,950
» 5,50 % » » 1969-84	80,450
» 6 % » » 1970-85	82,550
» 6 % » » 1971-86	81,625
» 6 % » » 1972-87	80,900
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	99,350
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,550
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,450
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,850
» poliennali 7 % 1978	94,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	643,175
Dollaro canadese	624,375
Franco svizzero	249,96
Corona danese	114,865
Corona norvegese	126,51
Corona svedese	158,41
Fiorino olandese	255,885
Franco belga	17,756
Franco francese	154,50
Lira sterlina	1415,825
Marco germanico	264,44
Scellino austriaco	37,435
Escudo portoghese	25,615
Peseta spagnola	11,296
Yen giapponese	2,173

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi di benemerenza della scuola, della cultura e dell'arte per l'anno 1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 comma ultimo della Costituzione;
Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093;
Visto il regolamento approvato con decreto 18 dicembre 1952, n. 4553;
Udito il parere della commissione di cui all'art. 6 della predetta legge;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' conferito, per l'anno 1975, alle persone ed alle istituzioni di cui all'elenco allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata.
Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1975

LEONE

MALFATTI

DIPLOMA DI 1ª CLASSE
(*Medaglia d'oro*)

1) Accascina prof. Filippo
2) Astuti prof. Guido
3) Aureli prof. Giuseppe
4) Baccari prof. Vincenzo
5) Baldi prof. Sergio
6) Bartorelli prof. Cesare
7) Babudieri prof. Brenno (a.m.)
8) Benvenuti prof. Feliciano
9) Beretta Anguissola professor Alessandro
10) Bertossi prof. Felice
11) Biglino prof. Giuseppe
12) Binni prof. Walter
13) Bolognesi prof. Giancarlo
14) Bombieri prof. Enrico
15) Bonaduce prof. Antonio
16) Borello prof. Enzo
17) Bottau prof. Bruno
18) Borzomati prof. Pietro
19) Busiri Vici prof. Andrea
20) Butturini prof. Ugo
21) Capozzi prof. Luigi
22) Caronna prof. Gaetano (a.m.)
23) Casetta prof. Elio
24) Calogero prof. Guido
25) Carresi prof. Franco
26) Cavallari Murat prof. Augusto
27) Cerutti prof. Pietro
28) Cevese prof. Pier Giuseppe
29) Cherubino prof. Mario
30) Colombo prof. Giuseppe
31) Contieri prof. Enrico
32) Cotecchia prof. Vincenzo
33) Cotta prof. Sergio
34) Coviello prof. Leonardo
35) Crupi prof. Giovanni
36) Dal Piaz prof. Giovanni Battista
37) Dal Pra' prof. Mario
38) Damiani prof. Antonio
39) Davoli prof. Renzo
40) Demarco prof. Domenico
41) Dianzani prof. Mario Umberto
42) Diaz prof. Furio
43) Dina prof. Mario Alberto
44) Di Nardi prof. Giuseppe
45) Donno prof. Giacinto
46) Fabbi mons. Ansano
47) Ferrero prof. Giovanni
48) Filiasi Carcano professor Paolo
49) Filipo prof. Domenico
50) Firpo prof. Luigi
51) Foderaro prof. Salvatore
52) Genovese prof. Anteo
53) Giacomini prof. Amedeo
54) Giardino prof. Giosuè
55) Gigli Berzolari prof. Alberto
56) Giorgianni prof. Michelino
57) Giorgini Paleologo Diana prof.ssa Michela
58) Grandori prof. Giuseppe
59) Grosso prof. Enea
60) Guarducci prof.ssa Margherita
61) Heilmann prof. Luigi
62) Gorla prof. Luigi
63) Lefebvre D'Ovidio professor Antonio
64) Macchia prof. Giovanni
65) Malquori prof. Alberto
66) Manacorda prof. Tristano
67) Manara prof. Carlo Felice
68) Mangoni prof. Lorenzo
69) Mantegazza prof. Paolo
70) Mariani prof. Gaetano
71) Marinaccio prof. Giuseppe
72) Martelli prof. Minos
73) Mazzarino prof. Santo
74) Micheli prof. Giovanni Antonio
75) Montemurro prof. Orlando
76) Morelli prof. Carlo
77) Murano prof. Giulio
78) Paltrinieri prof. Mario
79) Papoff prof. Paolo
80) Ponzanelli prof. Guido
81) Portigliatti Barbos professor Mario
82) Pratesi prof. Alessandro
83) Pugliese Carratelli professor Giovanni
84) Quazza prof. Guido
85) Radetti prof. Giorgio
86) Regge prof. Tullio
87) Romeo prof. Aurelio
88) Romeo prof. Rosario
89) Rondi dott. Gian Luigi
90) Rossi Taibbi prof. Giuseppe (a.m.)
91) Sanmartino suor Domenica
92) Sapegno prof. Natalino
93) Sassi prof. Salvatore
94) Saviano prof. Mario
95) Segre prof. Cesare
96) Segrè prof. Emilio
97) Silvestri prof. Ubaldo
98) Simonetta prof. Massimo
99) Solinas prof. Giovanni
100) Sticco prof.ssa Maria
101) Tarro prof. Giulio
102) Toniolo prof. Lucio
103) Rescigno prof. Bonaventura
104) Udeschini prof. Paolo
105) Vanzetti prof. Adriano
106) Viano prof. Carlo Augusto
107) Violante prof. Cinzio
108) Vitali Mazza prof. Luigi (a.m.)
109) Zambotti prof. Vittorio
110) Ziccardi prof. Piero
111) Ligi mons. Bramante
112) Marotta gr. uff. Alberto
113) Morselli comm. Silvio
114) Sabini Celio
115) Centro Nazionale di studi Manzoniani di Milano
116) Bucarelli dott.ssa Palma
117) Camilla prof. Piero
118) Abbolito prof. ing. Enrico
119) De Ruggieri dott. Giuseppe
120) Di Marcantonio prof. Amleto
121) Lepore dott. Oreste
122) Lombardi Vallauri ing. Edoardo
123) Rossi prof.ssa Alda
124) Sidoti ing. Domenico (a.m.)
125) Tornese dott. Aldo
126) Zaccara prof. Ernesto
127) Lankheit prof. Klaus
128) Stych Frederick
129) Aime prof.ssa Elda
130) Aita prof. Danilo
131) Altamura prof. Antonio
132) Banterle prof. Gabriele
133) Betta prof. Bruno
134) Cavallaro prof. Giuseppe
135) Cavedoni prof.ssa Iside
136) Cao Pinna Bozzi dott.ssa Adriana
137) Cusumano prof. ing. Vito
138) de Manzini prof. Giovanni
139) Di Tieri avv. Roberto
140) Filannino prof. Francesco
141) Goti gr. uff. dott. Guido
142) Maggio gr. uff. Giovanni
143) Orsini prof. Giuseppe
144) Prosperi dott. Ottorino
145) Savignoni ing. Venceslao
146) Allovio padre Enrico
147) Indelicato prof. Giacomo
148) Romano Minicucci professoressa Stella (a.m.)
149) Russo prof. Antonino
150) Sciutto prof. Giovanni
151) Tramice Luna prof.ssa Lucia
152) Marino prof. Stefano
153) Scanu prof. Pasquale
154) Zanier don Giovanni
155) Barbareschi prof.ssa Maria Antonietta
156) Barbini prof. Giovanni
157) Faenzi prof. Vezio
158) Magarotto prof. Cesare
159) Puletti prof. Orazio
160) Ravelli prof. Maurizio
161) Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro
162) Bucchi M° Valentino
163) Cambissa M° Giorgio
164) Erba comm. Giuseppe
165) Li Rosi prof. Salvatore (a.m.)
166) Ludovisi prof. Felice
167) Marino prof. Giuseppe
168) Sciavarrello prof. Nunzio
169) Spezzaferri prof. Laslo
170) Antonellini M° Giovanni
171) Messore M° Stefano
172) Zancanaro M° Tono
173) «Patronato Leone XIII» di Vicenza
174) Bassi Laura (a.m.)
175) Bassi Pampiglione Emma
176) Battaglia prof. Argante
177) Fronterrè Turrisi Rosa
178) Nobili Maria
179) Sandrini Albertina
180) Groccia suor Elena
181) Pettinato suor Elvira (a.m.)
182) Asilo infantile «S. Filippo Neri» di Arsoli
183) Istituto medico-psico pedagogico «Opera Bonomo» - Castel del Monte
184) Romandini prof. Mario
185) D'Aniello dott. Guido

DIPLOMA DI 2ª CLASSE
(*Medaglia d'argento*)

1) Barocchi prof. Romano
2) Casetti prof. Mario
3) Cavallucci Luder prof.ssa Luisa
4) Giacalone Cortese prof.ssa Concettina
5) Giorgi prof.ssa Marianna
6) Lucerni prof. Ugo
7) Marone prof. Francesco
8) Oriani Mastroiacovo professoressa Teresa
9) Pettenuzzo prof. Antonio
10) Porta prof.ssa Fanny
11) Ragona prof. Antonio
12) Ranzanici prof.ssa Laura
13) Sanfilippo Bianciotti professoressa Bernardina
14) Scibilia prof.ssa Adele
15) Sgarzini prof. Paolo
16) Comune di Cagliari
17) Comune di Volterra

DIPLOMA DI 3ª CLASSE
(*Medaglia di bronzo*)

1) Polimene don Carlo

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(5627)

Vacanza della cattedra di storia delle dottrine politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Padova è vacante la cattedra di storia delle dottrine politiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5889)

Vacanza della cattedra di tecnica della meccanizzazione agricola presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di tecnica della meccanizzazione agricola, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5890)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza »
(Manifestazione 29 giugno 1975)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 29 giugno 1975 e dell'esito del « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi all'autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle tre autovetture classificati nell'ordine prima, seconda e terza nel « Gran premio della lotteria di Monza » svoltosi il 29 giugno 1975 all'autodromo di Monza, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie E n. 78792:
L. 200 milioni abbinato all'autovettura n. 87;

2) Biglietto serie F n. 80203:
L. 100 milioni abbinato all'autovettura n. 3;

3) Biglietto serie G n. 11018:
L. 50 milioni abbinato all'autovettura n. 56.

B) Premi di seconda categoria di L. 6.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1) Bigl. serie	A	n.	18584;	12) Bigl. serie	F	n.	66754;
2) » »	A	»	39145;	13) » »	G	»	97906;
3) » »	A	»	53066;	14) » »	L	»	42022;
4) » »	B	»	07644;	15) » »	N	»	29823;
5) » »	B	»	19853;	16) » »	N	»	61748;
6) » »	B	»	25846;	17) » »	N	»	62819;
7) » »	B	»	29891;	18) » »	N	»	70280;
8) » »	D	»	28776;	19) » »	N	»	93244;
9) » »	D	»	87339;	20) » »	O	»	51030;
10) » »	E	»	22701;	21) » »	O	»	90887;
11) » »	F	»	64504;	22) » »	Q	»	40117.

C) Premi ai venditori di biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) Biglietto serie E n. 78792 L. 1.500.000;
2) » » F » 80203 » 1.000.000;
3) » » G » 11018 » 750.000.

Ai venditori dei 22 biglietti vincenti i premi di seconda categoria L. 150.000 ciascuno.

Roma, addì 30 giugno 1975

(5989)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1975, registro n. 7 Industria, foglio n. 220, è stato accolto il ricorso presentato il 29 gennaio 1973 dalla S.p.a. Magazzini Standa, in Milano, via Celestino IV n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Trapani 11 febbraio 1971, a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Mazara del Vallo.

(5787)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1975, registro numero 7 Industria, foglio n. 219, è stato accolto il ricorso presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. « La Rinascente », in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Forlì 11 novembre 1967, a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Rimini.

(5788)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1975, registro n. 7 Industria, foglio n. 215, è stato accolto il ricorso presentato il 2 febbraio 1973 dalla S.p.a. « La Rinascente », in Milano, piazza Carlo Erba n. 6, avverso il provvedimento del prefetto di Roma 18 giugno 1971, a seguito del « silenzio-rigetto » determinatosi per effetto della mancata decisione da parte del Ministro Segretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato del ricorso gerarchico proposto dalla predetta società contro il provvedimento prefettizio sopracitato con il quale era stata negata alla medesima l'autorizzazione all'apertura di un esercizio della grande distribuzione in Roma.

(5789)

REGIONE LIGURIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Cairo Montenotte

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 aprile 1975 n 921, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Cairo Montenotte (Savona).

Copia di tale decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(5662)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Dego

Con decreto del presidente della giunta regionale 28 aprile 1975, n. 922, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Dego (Savona).

Copia di tale decreto con gli atti allegati sarà depositata nella segreteria del comune a libera visione del pubblico, a norma dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(5663)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per esami, a sedici posti di capo laboratorio o vice capo officina in prova nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico citato;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e l'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti limitazioni ed esclusioni di applicabilità, relativamente a talune categorie impiegatizie dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle norme relative alle assunzioni dirette e per concorso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 00/34041 del 1° agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1974, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 219, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di accesso ai singoli ruoli degli impiegati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro del 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale si autorizza l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ad indire, per l'anno 1974, un concorso, per esami, a sedici posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi» delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a sedici posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi», delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, con esclusione di titoli equipollenti, del diploma di perito industriale «per la meccanica», o «per l'elettrotecnica», o «per l'elettronica industriale» Sono ritenuti validi anche i titoli di studio corrispondenti, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione di cui all'allegato *A* al presente decreto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere l'idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n - 34-A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno prodotte in tempo utile anche le domande che perverranno successivamente, purchè risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema esemplificativo, allegato *D* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite stesso);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno di conseguimento e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di esso maschile);

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che verrà loro indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare le comunicazioni.

L'Amministrazione non asssume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande.

Art. 4.

Titoli di precedenza o di preferenza nella nomina

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, redatti nella forma prescritta nell'allegato *B* al presente decreto.

I requisiti che danno titolo a precedenza o preferenza nella nomina sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 5.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma nella prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica;

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita: tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I concorrenti che abbiano superato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2, lettera *b*), ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite, dovranno altresì produrre gli appositi documenti indicati nell'allegato *B* al presente decreto, salvo il caso che li abbiano già presentati al fine di ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre, ai fini dell'esenzione dal limite massimo di età, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dalla competente autorità militare.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto. Per i minori di anni 18, il certificato conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio. Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che si è eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

G) Documento militare (per i candidati di sesso maschile) e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dall'autorità competente o di iscrizione nelle liste di leva.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana o certificazione contestuale sostitutiva;

2) certificato di godimento dei diritti politici o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e quelle di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 6.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 5:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchi in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art 5, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine di ottenere il beneficio della preferenza nella nomina. Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 5, lettera *F*).

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva ovvero in servizio permanente o continuativo nelle forze armate dello Stato o nell'Arma dei carabinieri o nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, possono presentare soltanto i seguenti documenti, in carta bollata, nel termine anzidetto:

1) titolo di studio prescritto;

2) estratto dell'atto di nascita di cui al citato art. 5, lettera *B*);

3) certificato generale del casellario giudiziale di cui allo stesso art. 5, lettera *E*);

4) certificato del comandante del Corpo al quale appartengono, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al citato primo comma dell'art. 5, comprovante la loro posizione militare, nonchè la loro buona condotta ed idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma degli articoli 4 e 5, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 8.

Documento di riconoscimento da esibire per l'ammissione alle prove di esame

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale, munita di fotografia, se il candidato è dipendente statale o familiare di dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Prove di esame - Diario delle prove

Gli esami consteranno di due prove scritte e di un colloquio come dal programma, allegato *C* al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 nei giorni 20 e 21 ottobre 1975.

La prima prova scritta sarà comune a tutti i candidati; la seconda prova scritta verterà, invece, sugli argomenti che il citato programma allegato *C* prevede, separatamente, per i periti industriali « specializzazione per la meccanica » e per periti industriali « specializzazioni per la elettrotecnica e per l'elettronica industriale ».

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, disposta ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, del presente decreto, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni anzidetti presso la sede indicata nel precedente comma per sostenere le prove scritte.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà esposto nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto conseguito nel colloquio.

Art. 10.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito dai candidati.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti, tenuto peraltro conto del disposto dell'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dell'art. 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, di cui alle premesse.

Per l'espletamento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 11.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al Ministero delle finanze non oltre il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dello avviso di cui al comma precedente.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 1.271.500, parametro 173, iniziale, di cui alla tabella unica, quadro II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 810.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dell'indennità integrativa speciale prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Qualora i vincitori del concorso rivestano la qualità di dipendenti civili dello Stato, di ruolo, e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale la risoluzione del rapporto d'impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una sede di servizio che verrà loro, a suo tempo, indicata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno servizio, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1975

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1975
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 323

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *b*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui sono applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonchè per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319) nonchè per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Il beneficio dell'elevazione di 5 anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è elevato, ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria;

5) ad anni 39: per i capi di famiglie numerose, costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite di 40 anni consentito dal cumulo delle elevazioni indicate nel precedente n. 1).

I benefici di cui ai numeri precedenti, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, citata nelle premesse;

6) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

I benefici di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salve le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1956. n. 1417, citata nelle premesse.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *B*

(rif. art. 2, lettera *b*), e art. 4 del bando)

DOCUMENTAZIONE DEI TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA O PREFERENZA NELLA NOMINA E AD ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ.

Ai fini dell'applicazione dei benefici relativi alla riserva di posti o alla preferenza a parità di merito in ordine alla formazione della graduatoria dei vincitori e agli effetti dell'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, lettera *b*) del bando, gli interessati dovranno ottemperare, nei termini stabiliti dal primo comma, rispettivamente, degli articoli 4 e 5, a quanto segue:

1) *ex combattenti ed assimilati*:

a) gli ex combattenti e coloro che hanno prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio di combattente dovranno produrre la copia aggiornata o l'estratto in bollo dello stato di servizio (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali, graduati, militari di truppa) contenente le annotazioni delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa in regola con la legge sul bollo;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

2) *mutilati ed invalidi*:

a) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini, già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui all'art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pen-

sione ovvero il certificato mod 69 rilasciato dalla Direzione provinciale del tesoro competente, oppure una dichiarazione d'invalidità, in carta da bollo, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, nonchè la categoria di pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

c) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, nonchè l'infermità o lesione che ha determinato l'invalidità dell'interessato e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

d) i mutilati e gli invalidi civili dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dal quale risultino gli estremi relativi all'avvenuto accertamento dell'invalidità da parte della commissione sanitaria di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, nonchè la natura della minorazione fisica del concorrente ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa;

3) *orfani*:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) *figli di mutilati e di invalidi*:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicate nel precedente n. 2), lettera *a*), dovranno documentare tale qualità presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro, dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con l'indicazione della relativa categoria;

5) *vedove non rimaritate dei caduti*:

a) le vedove non rimaritate dei caduti in guerra o per i fatti di guerra indicati nella citata lettera *a*) della voce orfani, dovranno comprovare tale loro condizione mediante lo apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio e quelle parificate a tale categoria ai sensi dell'art. 9 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno comprovare tale loro condizione mediante un'apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio;

c) le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno comprovare tale loro condizione mediante un certificato in carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

6) *madri e sorelle dei caduti*:

le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposito certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

7) *profughi*:

i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi di cui all'allegato *A* al presente decreto, n. 7), lettera *c*) e cioè:

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatto di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di caduti di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 5) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nello apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1948, n. 482. Tale certificato dovranno produrre in ogni caso i profughi in stato di disoccupazione;

8) *decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra*:

i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

9) *perseguitati politici e razziali*:

a) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

10) *coniugati*:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non ante-

riore a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 4 del bando. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

11) *dipendenti delle amministrazioni dello Stato*:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 4;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del ripetuto art. 4, rilasciato in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto d'impiego;

e) gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita, e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Nei confronti dei candidati che siano dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si provvederà di ufficio alla acquisizione dei documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*). A tale fine, il possesso dei requisiti di cui trattasi dovrà essere comunicato all'amministrazione entro il termine perentorio di cui al citato art. 4.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1ª *Prova* (comune a tutti i candidati):

Calcolo letterale - Equazioni e sistemi di equazioni di 1° e 2° grado - Radicali - Potenze - Equazioni esponenziali - Logaritmi - Numeri complessi.

Progressioni aritmetiche e geometriche - Media aritmetica semplice e ponderale - Media geometrica.

Nozioni sui vettori; loro legami con i numeri complessi.

Figure piane - Poligoni regolari - Cerchio - Solidi geometrici.

Applicazione dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterali di facile discussione.

Trigonometria piana - Funzioni circolari - Formule di addizione, duplicazione e disezione degli archi - Equazioni trigonometriche - Relazione fra gli elementi di un triangolo.

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio - Rappresentazione grafica delle funzioni - Equazione della retta - Coniche.

Nozioni sui limiti e sulle derivate - Regole di derivazione - Massimi e minimi - Integrali.

Forze - Composizioni e scomposizioni delle forze - Coppie - Gravità e baricentro - Poligoni funicolari - Macchine semplici - Lavoro - Energia - Potenza - Resistenze passive.

Cinematica - Moto uniforme, vario e uniformemente vario - Moto circolare - Moto armonico.

2ª *Prova* (per i periti industriali per la meccanica):

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Misure di portata - Impianti di sollevamento acqua - Pompe - Circuiti oleodinamici - Macchine idrauliche.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamento di stato - Gas e vapori - Principi della termodinamica.

Generatori di vapore - Macchine termiche - Diagrammi entropici e di Mollier - Cicli - Rendimenti.

Motori endotermici a scoppio e diesel - Nozioni sulle turbine a gas - Ventilatori - Compressori - L'industria del freddo.

Nozioni sui circuiti e linee elettriche - Generatori di corrente - Motori elettrici - Trasformatori - Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Apparecchi di manovra, regolazione protezione e misura - Tariffazione dell'energia elettrica - Norme CEI sulla prevenzione degli infortuni.

Leggi della dinamica - Impulso e quantità di moto - Lavoro di una forza e di una coppia - Principio della conservazione della energia - Potenza - Movimento d'inerzia - Urto dei corpi.

Resistenze allo strisciamento ed al rotolamento - Lubrificazione - Resistenza del mezzo - Trasmissione del lavoro - Applicazione del principio della conservazione dell'energia alle macchine - Rendimenti.

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Deformazione - Verifica di stabilità - Dimensionamento di organi e strutture meccaniche.

Materiali impiegati nell'industria meccanica - Acciaio - Leghe leggere - Bronzo - Ottone - Legno - Materie plastiche ecc.

Utensili, attrezzi e macchine utensili.

Metrologia - Strumenti di misura e di controllo - Tolleranze.

Lavorazione a freddo e a caldo - Fusione - Fucinatura - Saldatura - Stampatura - Laminazione - Trafilatura - Estruzione.

Organizzazione della produzione - Sistemi di lavorazione e determinazione dei tempi - Elementi per il calcolo dei costi - Norme e dispositivi per la prevenzione infortuni.

2ª *Prova* (per i periti industriali per l'elettrotecnica e per i periti industriali per l'elettronica industriale):

Principali proprietà dei liquidi e dei gas - Moto dell'acqua nei canali e nelle condotte forzate - Pompe.

Termometria - Dilatazioni termiche - Calorimetria - Propagazione del calore - Cambiamenti di stato - Nozioni sui principi della termodinamica e sul funzionamento delle macchine termiche.

Elettrostatica - Magnetismo - Elettromagnetismo - Induzione elettromagnetica - Correnti elettriche continue e alternate - Grandezze periodiche e alternative e loro rappresentazione - Cenni di elettronica.

Circuiti elettrici e magnetici - Grandezze elettriche - Circuiti a corrente alternata monofasi e polifasi - Leggi relative - Campo rotante Ferraris.

Correnti oscillanti - Tubi elettronici - Semiconduttori - Onde elettromagnetiche.

Generatori di corrente continua - Motori a corrente continua - Generatori di corrente alternata - Motori sincroni ed asincroni - Trasformatori statici: principio di funzionamento, struttura, avvolgimenti interni - Parallelo dei trasformatori - Autotrasformatori - Trasformatori di misura.

Conversione della corrente - Raddrizzatori - Accumulatori elettrici - Elettrochimica.

Impianti idro e termoelettrici - Linee di trasmissione e di distribuzione - Cabine elettriche - Sottostazioni - Apparecchi di manovra, di regolazione, di protezione e di misura.

Impianti di illuminazione.

Materiali conduttori, isolanti e magnetici - Isolamento dei conduttori - Avvolgimenti per macchine a corrente continua ed alternata - Particolarità costruttive dei trasformatori, dei reostati, degli interruttori, ecc.

Tariffazione dell'energia elettrica - Norme CEI sugli impianti e sulle macchine elettriche per la prevenzione degli infortuni.

COLLOQUIO

Il colloquio, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sui seguenti altri argomenti:

elementi di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

elementi di contabilità di Stato;

disciplina normativa del personale salariato dello Stato ed in particolare dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il Ministro per le finanze
VISENTINI

ALLEGATO *D*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34-A-*bis* - 00100 - ROMA

Il sottoscritto . . . . . (cognome e nome) nato a . (provincia di . .) il . . . e residente dal (1) . . . in . . . (c.a.p. . .) (provincia di . .) via . . . n.. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a sedici posti di capo laboratorio o vice capo officina, in prova, nel ruolo del personale tecnico, branca «Manifatture tabacchi» delle carriere dell'esercizio.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè (2) (per i soli candidati che abbiano superato il 32° anno di età) . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso del diploma di perito industriale, specializzazione . . . . conseguito presso l'Istituto tecnico industriale di . . . in data . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente (5) . . . .;

g) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (6) . . . . . .;

h) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio che gli verrà assegnata dalla Direzione generale dei monopoli di Stato.

. li . . . .

Firma . . . (7)
(autenticata)

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto alla elevazione di tale limite. I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. I candidati minori di anni 18 dichiareranno se siano incorsi, o meno, in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo ai candidati di sesso maschile. Secondo i casi, indicare di aver già prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . di . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(5856)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che ha approvato le norme di esecuzione di detto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 360, recante disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti;

Visto il decreto interministeriale in data 5 maggio 1975, con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata a mettere a concorso duecentoquaranta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova;

Ritenuto di dover bandire un primo concorso per la copertura di centocinquanta dei duecentoquaranta posti di cui all'autorizzazione sopraspecificata;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, modificato nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1274;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 205;

Visto il proprio decreto, in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti posti, trentasette sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti a favore di particolari categorie di persone, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali.

I posti riservati che non venissero coperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, oppure in economia e commercio e titoli equipollenti, conseguita presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini che, in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a mt. 1,64;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio (in caso di eventuale deficit visivo, il candidato dovrà presentarsi alla visita medica munito di lenti in grado di correggere il visus stesso fino a 10/10 in ciascun occhio).

L'eventuale vizio di rifrazione non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopico e ipermetropico 3 diotrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diotrie in ciascuno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diotrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico; normalità del senso cromatico;

g) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di 30 anni è altresì elevato di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di 30 anni:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1200, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d*) dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove scritte del concorso, saranno sottoposti, prima del colloquio, a visita medica e psicotecnica in Roma.

Tale visita sarà effettuata da una commissione di ufficiali medici di polizia, costituita con decreto ministeriale, che, ai fini dell'accertamento dello specifico requisito psico-attitudinale, si avvarrà del parere di un « gruppo selettore », costituito anche esso con decreto ministeriale, che sarà presieduto dal direttore del centro psicotecnico della Direzione generale della pubblica sicurezza e di cui faranno parte psicologi ed esperti del centro stesso.

Un rappresentante dell'ufficio del personale civile di pubblica sicurezza avrà l'incarico di coordinare le operazioni del suddetto « gruppo selettore » e della commissione medica, ai fini della pronunzia da parte della commissione medica stessa del giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica all'impiego dei candidati.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 5, sono esonerati dalla visita medica e psicotecnica prevista dal presente articolo.

Art. 5.

Possono partecipare al presente concorso, entro il limite di un quarto dei posti e cioe, sino al numero di trentasette, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza anche se non siano in possesso del prescritto titolo di cui all'art. 2, purchè abbiano superato presso l'Accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Tale ammissione avverrà nel limite numerico indicato al comma precedente, secondo il punteggio riportato nell'esame finale del menzionato corso di applicazione.

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette, si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno, altresì, valide le domande che fossero eventualmente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla prefettura del capoluogo della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda oltre il cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quale titolo previsto dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

7) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi

residenza; di essere a conoscenza del luogo, dei giorni e dell'ora fissati per le prove scritte; di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito politico, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda stessa dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova d'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceva la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato il colloquio, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 8.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 9.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 7, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 8 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 10.

L'esame consiste in due prove scritte ed un colloquio:

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale e/o amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale; delle persone e della famiglia; della proprietà; delle obbligazioni; della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella della pubblica sicurezza; sul diritto del lavoro, nonchè su nozioni di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di statistica e di medicina legale.

I candidati devono altresì dimostrare di conoscere correttamente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni 22 e 23 ottobre 1975, con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del presente decreto, saranno tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva dei posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ai vincitori spetterà un trattamento economico mensile, costituito da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile di istituto, assegno perequativo, oltre la 13ª mensilità, le quote di aggiunta di famiglia se ammogliati e le altre competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla ordinaria sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1975

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1975
Registro n. 15 Interno, foglio n. 178

ALLEGATO

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali e del personale - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . e residente . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita presso . . . . . . in data . . . . .;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . .;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . . .;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei giorni 22 e 23 ottobre 1975, con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo: . . . .

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

. . . addì . . . . .

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale

. . . .

Autentica della firma

. . . .

N.B.:

A) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 5 del bando, devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio riportato nell'esame finale del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(5990)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a undici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, concernente l'applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 13 dicembre 1972, concernente la determinazione delle nuove piante organiche delle carriere direttive del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, con il quale è stato approvato il programma di esame per l'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità;

Considerato che, alla data del 30 novembre 1974, sono disponibili 11 posti di medico riservati agli assistenti universitari ordinari;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a undici posti di medico in prova nel ruolo della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso sono ammessi coloro che, alla data di scadenza del termine prescritto per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio professionale;

c) nomina, a seguito di concorso, ad assistente universitario ordinario in igiene;

d) effettivo e lodevole servizio quale assistente di ruolo per almeno cinque anni;

e) idoneità fisica all'impiego.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato, e firmate dagli aspiranti dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso, oltre il proprio nome e cognome:

a) il luogo e la data di nascita;

b) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

c) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, con l'indicazione della data e della università presso la quale è stato conseguito;

d) di essere assistente universitario ordinario in igiene da oltre cinque anni, per effetto di nomina a seguito di concorso, con l'indicazione degli estremi del provvedimento;

e) la lingua estera prescelta tra quelle indicate nel programma di esame per l'eventuale prova facoltativa.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito dell'aspirante, il quale ha l'obbligo di comunicare al Ministero, tempestivamente, le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, da apporsi in calce alla domanda, deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, o da un cancelliere, o dal segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; tale autenticazione può essere sostituita dal visto del rettore dell'università presso la quale l'aspirante presta servizio.

Le domande che non contengono la dichiarazione dei requisiti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando, entro un termine perentorio di giorni cinque, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle vigenti disposizioni, sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.
Programma e svolgimento dell'esame

L'esame consiste in un colloquio integrato da una prova pratica secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame avrà luogo in Roma presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena, 299, il giorno 29 settembre 1975, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere l'esame nella sede e nel giorno sopra indicati muniti, a pena di esclusione, di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dall'esame sara considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.
Valutazione delle prove di esame

Per la prova pratica e per il colloquio la commissione assegnerà un voto unico. L'esame non si intenderà superato se detto voto non raggiungerà almeno i sette decimi.

Al voto predetto sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno la votazione di sette decimi.

Art. 7.
Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi; tali documenti dovranno essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo:

1) copia integrale dello stato matricolare rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione;

2) certificato del rettore attestante che il candidato ha prestato almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quale assistente universitario ordinario in igiene;

3) diploma di laurea in medicina e chirurgia e diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o copia autenticata a norma delle vigenti disposizioni.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato rilasciato ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

4) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia effetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menona l'attitudine all'impiego per il quale concorre.

I documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza all'amministrazione della sanità o ad altre amministrazioni.

Art. 8.
Graduatoria del concorso

La graduatoria dei candidati che avranno superato l'esame, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nelle prove d'esame e sarà approvata con decreto del Ministero, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego; essa verrà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, con decorrenza prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, citato nelle premesse.

Ai vincitori del concorso, ammessi all'impiego, saranno corrisposti il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera, oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

A coloro i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1975
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 378

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO

A) *Igiene generale e speciale.*

1) Igiene generale:

suolo: configurazione e struttura geologica e loro influenza sulla salubrità dei luoghi abitati - struttura meccanica - aria del suolo - acque freatiche - temperatura - inquinamento e autodepurazione del suolo - risanamento dei terreni di aperta campagna;

acqua: captazione delle acque - criterio per il giudizio di potabilità - approvvigionamento di acqua per il luoghi abitati - causa di inquinamento e metodi di depurazione delle acque - difesa dall'inquinamento delle acque superficiali e profonde;

aria: fattori fisici - componenti chimici dell'aria e pulviscolo atmosferico nei loro rapporti con l'igiene - inquinamento dell'aria - nozioni di climatologia - acclimatazione;

abitazione: scelta e preparazione del terreno - mezzi di difesa contro l'umidità - condizioni igieniche per vari tipi di abitazione per singole famiglie e collettività - ventilazione naturale e artificiale - riscaldamento e raffredamento - illuminazione naturale e artificiale: metodi e valore igienico di essi;

allontanamento dei materiali di rifiuto: sistema di fognature e loro valore igienico - smaltimento naturale e artificiale dei liquami - spazzatura domestica e stradale - smaltimento dei materiali di rifiuto - controllo e dispersione degli elementi radioattivi;

alimentazione: importanza fisiologica delle singole sostanze alimentari - razione alimentare e sue variazioni in rapporto alle singole condizioni individuali (sesso, età, lavoro, stato di salute) - avvelenamenti e tossinfezioni alimentari - vigilanza sanitaria sulle bevande e sugli alimenti;

vestiario: carattere del vestiario d'inverno e d'estate - costituzione e proprietà dei tessuti adoperati per indumenti - igiene della pelle: bagni, effetti fisiologici e loro valore igienico.

2) Igiene speciale:

igiene rurale: case rurali alimentazione degli agricoltori - influenza delle diverse coltivazioni e industrie agricole sulle condizioni igieniche dei luoghi e sulla salute dei contadini - approvvigionamento di acqua ai comuni rurali - educazione igienica del contadino bonifiche agricole;

igiene urbana: risanamenti urbani - piani regolatori - salubrità e protezione igienica del suolo urbano (vie, piazze, giardini, pavimentazione, pulizia stradale) - fognatura urbana - macelli - pescherie - mercati - norme igieniche applicabili ai teatri - ai cinematografi e agli altri locali di pubblico convegno - cimiteri (inumazione, tumulazione, esumazione di cadaveri) - polizia mortuaria;

principi informativi di eugenetica antropometrica: igiene dell'infanzia - igiene della gravidanza e del parto - allattamento naturale, artificiale e misto - surrogati del latte - istituzione per l'assistenza e la protezione sanitaria e sociale dell'infanzia;

igiene dell'età scolastica: criteri igienici per la costruzione degli edifici scolastici - cubatura, illuminazione, ventilazione, riscaldamento delle aule scolastiche - arredamento - malattie scolastiche - orari scolastici e fatica mentale - sorveglianza igienico-sanitaria dello scolaro - educazione fisica - igiene dello sport;

igiene industriale e del lavoro: protezione dell'operaio nel lavoro - ambienti di lavoro - malattie del lavoro - sorveglianza igienico-sanitaria sul lavoro e sulle classi lavoratrici;

igiene ospedaliera: caratteri dei vari servizi e reparti di ospedali generali e speciali (ospedali infantili, maternità ed istituti ostetrici, ospedali psichiatrici, ospedali per malattie infettive) - sanatori ed ospedali speciali per la turbecolosi - compiti dell'ospedale in seno all'organizzazione sanitaria dello Stato igiene carceraria (edifici per detenuti);

igiene dei trasporti: igiene delle navi con speciale riguardo a quelle destinate al trasporto delle persone - profilassi delle malattie infettive a bordo - ordinamento delle difese sanitarie nei porti ed alle frontiere - igiene ferroviaria - igiene degli aerei - disinfezione e disinfestazione dei mezzi di trasporto e vigilanza igienico sanitaria nell'ambito dei porti e degli aero porti.

B) *Epidemiologia, etiopatogenesi, sintomatologia e profilassi delle malattie infettive.*

1) Generalità sulle malattie infettive - epidemie ed endemie focolai di endemicita - fonti di infezioni - veicoli, meccanismo dell'azione patogena e dei germi - predisposizione individuale - aspetti vari e natura della immunità - fattori sociali - disinfezione e disinfestazione - profilassi internazionale, nazionale e locale delle malattie infettive.

2) Etiopatogenesi: sintomatologia e profilassi delle seguenti malattie infettive: influenza, epatite epidemica, febbre gialla, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, nevrassiti virali, poliomielite, infezioni faringo tonsillari, rabbia, herpes-zoster e varicella vaiolo e alastrim, dengue, morbillo, rosolia, tracoma, dermotifo ed altre rickettziosi similari psittacosi ed ormitosi, febbre Q, scarlattina, malattia reumatica, erisipela ed altre infezioni da streptococco, infezioni da meningococco, infezioni gonococciche, brucellosi, peste, febbre tifoidea, infezioni da paratifi e salmonellosi in genere, dissenteria bacillare, colera, pertosse, carbonchio sintomatico e carbonchio ematico, tetano, difterite, morva, tubercolosi, lebbra, malattie da actinomiceti, trichinosi, febbre ricorrente, leptospirosi, sifilide, leishmaniosi, tripanosomiasi, amebiasi, malaria, scabbia, tigna favosa, afta epizootica, toxoplasmosi anchilostimasi filariosi.

3) Aspetti ed importanza medico-sociale dei seguenti argomenti: la trasfusione del sangue, le malattie veneree, i tumori maligni assistenza ai dimessi dal sanatorio, schermografia, la assistenza ai discinetici, il reumatismo e cardiopatie.

C) *Statistica e demografia.*

1) Valori segnaletici della distribuzione e del movimento di un fenomeno (media aritmetica semplice e ponderata, distribuzione in seriazione, curva binomiale mediana, scostamento medio e scostamento quadrico medio, rette interpolate, indici di variabilità), valori segnaletici dei rapporti fra vari fenomeni (numeri indici, rapporti di composizione e di derivazione, indice di covariazione, prove di significatività, rappresentanze grafiche).

2) Stato e movimento della popolazione censimenti, nascite (quoziente di nuzialità, fecondità e natalità); le morti (quoziente di mortalità, mortalità specifiche, abortività e natimortalità, mortalità infantile, mortalità materna); tavole di mortalità, curva di sopravvivenza, durata normale della vita, vita probabile, vita media e probabilità di morte, quoziente di letalità, morbosità e morbilità.

D) *Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo e sanitario della Repubblica: organizzazione sanitaria internazionale.*

E) *Elementi di farmacologia e terapia.*

F) *Lingua estera facoltativa* (conversazione, lettura e traduzione a vista, a scelta del candidato, di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco o spagnolo).

PROVA PRATICA

A) *Indagini di laboratorio.*

1) Prelevamento di campioni ed esame microscopico e batteriologico di acqua potabile;

2) Prelevamento di sangue e di materiali patologici vari ed esecuzione delle prove microscopiche, batteriologiche e biologiche dirette ad accertare la diagnosi delle principali malattie.

3) Riconoscimento dei più importanti parassiti animali.

4) Raggi chimici, ricerche microscopiche e giudizio igienico intorno alla genuinità e conservazione delle principali sostanze alimentari (carne, latte e derivati, farine, mais, oli, vini, alcool) e alla salubrità delle acque potabili e dell'aria atmosferica.

5) Prova fisica applicata all'igiene (idrometria barometria, fotometria).

B) *Esame clinico di un infermo con riconoscimento della malattia.*

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . .) il . . . residente a . . . (provincia di . . .) chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per esami, a undici posti di medico in prova, riservato agli assistenti universitari ordinari.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

a) di aver conseguito la laurea in medicina e chirurgia in data . . . presso l'Università di . . . .

b) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale conseguito in data . . . presso la Università di . . . . .;

c) di essere assistente universitario in igiene da oltre cinque anni per effetto di nomina a seguito di concorso, ai sensi del provvedimento in data . . ;

d) di scegliere per la prova facoltativa di lingua straniera la lingua . . .

Data, li . . . . . .

Firma . . .

(La firma deve essere autenticata)

(5429)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria dei vincitori del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno, anno accademico 1974-75.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 25 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1975, registro n. 4 Difesa, foglio n. 145, relativo alla graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale, anno accademico 1974-75;

Tenuto conto che i seguenti concorrenti classificati nella graduatoria del Corpo di stato maggiore e dei Corpi tecnici, al posto a fianco di ciascuno indicato: stato maggiore: Bianciardi

Marco (5°), Moliterno Giacomo (10°), Munafò Giovanni Riccardo (12°), De Luca Giuseppe (37°), Cerini Claudio (53°), Maffucci Vincenzo (90°); Corpi tecnici: Mascagna Liberato (26°), hanno rinunciato, consenzienti i loro genitori esercenti la patria potestà, all'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale;

Tenuto conto altresì che i concorrenti del collegio navale « Francesco Morosini » classificati nella graduatoria del Corpo di stato maggiore e dei Corpi tecnici al posto a fianco di ciascuno indicato: stato maggiore: Verna Falco (9°), Binotti Massimo (29°), Caneva Marcello (30°), Dotti Stefano (36°), Arizza Lucio (39°); Corpi tecnici: Della Valle Roberto (9°), Coccitto Guido (37°), Borgiani Giuseppe (41°), Stirpe Pier Francesco (43°), sono stati inclusi tra i vincitori del concorso rispettivamente all'8°, 26°, 27°, 33°, 35° posto del corpo di stato maggiore e al 9°, 36°, 40°, 42° posto dei Corpi tecnici ed ammessi alla 1ª classe del corso normale in virtù della legge 18 febbraio 1964, n. 48, riguardante l'ammissione all'Accademia navale dei provenienti dal collegio navale stesso;

Decreta:

Articolo unico

Sono dichiarati vincitori del concorso i seguenti concorrenti, venendo classificati per Corpi nel seguente ordine di graduatoria:

Corpo di stato maggiore:

1) Alimenti Alessandro;
2) Umile Alberto Nicola;
3) Dini Luigi;
4) Vassallo Gai;
5) Fanelli Saverio;
6) Borzillo Pasqualino;
7) Addeo Giuseppe;
8) Verna Falco;
9) Favre Franco;
10) Bufalari Nazzareno;
11) Falcinelli Daniele;
12) Ferrarese Paolo;
13) Polato Vincenzo;
14) Pignata Marco Mariano;
15) Facca Luciano;
16) Brizzi Pietro;
17) Colonna Stefano;
18) Turbati Daniele;
19) Liaci Andrea;
20) Petrogalli Giuseppe Elia;
21) Beccarisi Alessandro;
22) Rossotto Enzo;
23) Manai Paolo;
24) Tamponi Gabriele;
25) Bruschi Antonio Cesare;
26) Binotti Massimo;
27) Caneva Marcello;
28) Camerini Roberto;
29) De Vescovi Riccardo;
30) de Benedictis Luigi;
31) Masau Roberto;
32) Marchetta Marcello;
33) Dotti Stefano;
34) Freddi Adalberto;
35) Arizza Lucio;
36) Bellone de Grecis Dario;
37) Battaglia Sergio;
38) Marrocco Severino;
39) Palopoli Francesco;
40) Falcone Gianfranco;
41) Furiani Franco;
42) Boschetti Davide;
43) Radmilovic Angelo;
44) Galvagno Massimo;
45) Corsa Pietro Giovanni;
46) Morvillo Antonino;
47) Coscarella Claudio;
48) Marcucci Adriano;
49) Cascone Giuseppe;
50) Petrera Rocco;
51) Caputo Carlo;
52) Bellifemine Domenico;
53) Girardelli Valter;
54) Li Voti Salvatore;
55) Graziani Gabriele Patrizio;
56) Toscano Filadelfo;
57) Campolmi Marco;
58) Pacilli Luigi;
59) Trampus Alberto;
60) Taiariol Riccardo;
61) Roasio Giuseppe;
62) Accardi Mario;
63) Ferrero Vittorio;
64) Siracusa Giuseppe;
65) Notarangelo Tommaso;
66) Graziuso Giovanni;
67) Griso Luigi;
68) Giovannelli Roberto;
69) Di Stefano Umberto;
70) Locatelli Milesi Sereno;
71) Tucciarone Tommaso;
72) Staiano Orazio;
73) Pirone Armando;
74) Fasano Ernesto;
75) Steinwurzel Giovanni Mosè;
76) Baldacchini Gargano Francesco Saverio;
77) Esposito Adolfo;
78) Cavina Sandro;
79) Guglietta Giuseppe;
80) Lorusso Giuseppe;
81) Fiumara Maurizio;
82) Tarsia Massimo;
83) Nicastro Cosimo;
84) Turnaturi Salvatore;
85) Blasi Cosimo;
86) Capparucci Francesco;
87) Pracchia Mario;
88) Citarella Enrico;
89) Ghibaudi Giulio Maria;
90) Spadaccini Nicola;
91) Taccarino Massimo;
92) Pisana Pier Salvatore;
93) Cipriani Pier Angelo;
94) Nicomedi Carlo Alberto;
95) Cuomo Riccardo;
96) Spaziani Carlo Giacomo;
97) Disegni Francesco;
98) Vincenzi Giuseppe.

Corpi tecnici (genio navale e armi navali):

1) Superbo Andrea;
2) Facchinetti Osvaldo;
3) Carlotto Giampaolo;
4) Farisco Generoso;
5) Davassi Raffaele;
6) Zampollo Francesco;
7) Goglio Piero;
8) Gasbarrone Giovanni;
9) Della Valle Roberto;
10) Licci Stefano;
11) Durando Giovanni Battista;
12) Santicchia Roberto;
13) Zaccardi Giuseppe;
14) Coladonato Giorgio;
15) Donat Fulvio;
16) Siciliano Vincenzo;
17) Del Re Michele;
18) Sansoni Marco;
19) Brogi Osvaldo;
20) Boldrini Valerio;
21) Pirotti Gianpaolo;
22) Gargano Marco;
23) Iannelli Virgilio;
24) Marinaro Maurizio Antonio;
25) Di Renzo Remo;
26) Cardini Fabio Alfredo;
27) Cosentino Michele;
28) Tosto Antonio;
29) Fanelli Cosimo;
30) Abbatangelo Giovanni;
31) Scortichini Aldo;
32) Simonelli Angelo;
33) Ricca Santo Salvatore;
34) Genna Andrea;
35) Addabbo Giuseppe;

36) Coccitto Guido;
37) Lisi Mario;
38) Frillocchi Piero;
39) Cintoli Savino;
40) Borgiani Giuseppe;
41) Antonazzo Luigi Piero;
42) Stirpe Pier Francesco;
43) Patania Alessio;
44) Morieri Valter;
45) Maffei Maurizio;
46) Ceci Domenico;
47) Sandalli Paolo;
48) Spagnoli Antonio;
49) Caruso Luigi;
50) Diletto Luciano;
51) Conte Carlo Luciano.

I predetti vincitori del concorso sono nominati pertanto allievi dell'Accademia navale, nell'ordine sopracitato ed ammessi nei rispettivi Corpi alla 1ª classe del corso normale per l'anno accademico 1974-75 con decorrenza 15 ottobre 1974.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1975
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 349

(5491)

Commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1974, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1974, registro n. 25 Difesa, foglio n. 210;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti speciale:

Presidente:

col. A.A.r.n.n. s.p.e. Ciliberti Renato.

Membri:

ten. col. A.A.r.n.n. s.p.e. Elsido Beniamino, per gli esami di aerotecnica e propulsione aerea;

ten col. A.A.r.n.n. s.p.e. Tonini Ugo, per gli esami di navigazione aerea;

ten. col. A.A.r.n.n. s.p.e. Macrelli Michele, per gli esami di cultura militare aeronautica;

magg. A.A.r.n.n. s.p.e. Lippi Antonio, per gli esami di armamento.

Segretario:

De Carlo dott. Ugo, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° aprile 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1975
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 244

(5403)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione del presidente, di un componente e del segretario della commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributore e dattilografo) nel ruolo del personale esecutivo delle biblioteche pubbliche statali.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Veduto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il regolamento al testo unico predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduto il decreto ministeriale 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1973, registro n. 85, foglio n. 186, con cui è stato bandito un concorso, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributore e dattilografo) in prova nel ruolo del personale esecutivo delle biblioteche pubbliche statali e delle soprintendenze ai beni librari;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Veduto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Veduto il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1974, registro n. 100, foglio n. 250, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Veduta l'unita lettera del 28 gennaio 1975 con cui il dottor Massimo Fittipaldi, ispettore centrale ai beni librari, dichiara di rinunciare alla qualifica di presidente della commissione del concorso stesso in quanto, per raggiunti limiti di età, dal 1° ottobre 1975 dovrà essere collocato a riposo e non potrà, quindi, espletare interamente le operazioni inerenti al concorso;

Veduta l'unita nota del 6 febbraio 1975, con cui il dottor Franco Cristiano, direttore di sezione, dichiara di rinunciare alla qualifica di segretario della commissione in parola per pressanti impegni di servizio;

Ritenuta la necessità di sostituire i membri rinunciatari;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Visco Candida nata Romiti, dirigente superiore nel ruolo del personale dirigenziale delle biblioteche pubbliche statali, direttrice della biblioteca angelica di Roma è chiamata a far parte della commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a cinquantacinque posti di aiutante (distributore e dattilografo) nel ruolo del personale esecutivo delle biblioteche pubbliche statali, bandito con decreto ministeriale 2 maggio 1973, in qualità di presidente, in sostituzione del dottor Massimo Fittipaldi, rinunciatario per giustificati motivi.

La dott.ssa Visco cessa di far parte, della commissione stessa, in qualità di componente.

Art. 2.

Il dott. Serrai Alfredo, direttore aggiunto di biblioteca, in servizio presso la biblioteca casanatense di Roma, è chiamato a far parte della commissione giudicatrice del concorso predetto in qualità di componente, in sostituzione della dott.ssa Visco Candida chiamata a presiedere la commissione medesima.

Art. 3.

La dott.ssa Cronia Vanna, bibliotecaria principale nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche statali, in servizio presso la biblioteca nazionale centrale di Roma, è chiamata a far parte della commissione giudicatrice del predetto concorso in qualità di segretario, in sostituzione del dott. Cristiano Franco, direttore di sezione, rinunciatario per giustificati motivi.

Art. 4.

I rimanenti membri della commissione giudicatrice, nominata con decreto ministeriale 25 ottobre 1974, citato nelle premesse, sono confermati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 febbraio 1975

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 267

(5433)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Rettifica al bando di concorso pubblico, per esami, a due posti di marconista ed assistente radiotecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva per uffici aventi sede nel Veneto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1975, registro n. 8, foglio n. 48, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 6 giugno 1975, con il quale è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a due posti di marconista ed assistente radiotecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva di questo Ministero per uffici aventi sede nel Veneto;

Considerato che deve procedersi alla modifica del disposto contenuto nel quinto ed ottavo comma dell'art. 5 del citato decreto ministeriale 9 aprile 1975 contrastante, per errore materiale, con il disposto dei commi precedenti;

Ritenuto che la rettifica deve consistere nella eliminazione delle parole « e pratica » all'inizio del richiamato quinto comma e nell'aggiunta delle parole medesime in fine della prima frase del comma di che trattasi, ed, altresì, nella eliminazione della parola « della media » nell'ottavo comma;

Considerato che è opportuno stabilire anche l'ora di inizio delle prove scritta e pratica non indicata al comma terzo del ripetuto art. 5 del citato decreto ministeriale 9 aprile 1975;

Decreta:

L'art. 5 del decreto ministeriale 9 aprile 1975, citato nelle premesse, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per esami a due posti di marconista ed assistente radiotecnico in prova nel ruolo della carriera esecutiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Veneto, è così sostituito:

Art. 5. — Gli esami avranno luogo a Venezia e consteranno di una prova scritta, di una prova pratica e di un colloquio, nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 2).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, recante norme di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritta e pratica avranno luogo nei giorni 25 e 26 luglio 1975, con inizio alle ore otto, in Venezia, presso il magistrato alle acque e provveditorato alle opere pubbliche, sito in via Riva del Vin n. 19, dove i candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui al successivo art. 6, senza alcun altro preavviso.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato almeno 7/10 nella prova scritta ed almeno 6/10 in quella pratica.

Ai candidati ammessi al colloquio, sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione dei voti riportati nella prova scritta e pratica.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere la prova stessa.

La seduta del colloquio è pubblica.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto in esso la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, e dei voti ottenuti nella prova pratica e nel colloquio.

Roma, addì 19 giugno 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1975
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 372

(5723)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso riservato, per esami e per titoli, a trecento posti di aiuto bibliotecario in prova.

La prova scritta del concorso riservato, per esami e per titoli, a trecento posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuola, dei seminari e degli istituti scientifici, indetto con decreto ministeriale 9 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1972, registro n. 17 Istruzione, foglio n. 95, avrà luogo il giorno 11 settembre 1975, con inizio alle ore 8, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università, via Castro Laurenziano, 9, Roma.

(5826)

REGIONE ABRUZZO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto che la *giunta regionale*, con deliberazione n. 928/C del 18 febbraio 1975, ha fatto presente che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Teramo alla data del 30 novembre 1973, bandito con delibera consiliare n. 188/7 del 31 maggio 1974, resa esecutiva dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzo, con decisione n. 1496/1549 del 17 giugno 1974;

Visto che la quinta commissione consiliare, nella seduta del 2 aprile 1975, ha espresso all'unanimità parere favorevole in merito alla citata proposta di giunta;

Vista la proposta dell'ordine provinciale dei veterinari e le disposizioni dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Viste le leggi regionali 24 ottobre 1972, n. 33; 29 luglio 1974, n. 26 e 19 ottobre 1974, n. 44;

Vista la proposta di giunta n. 928/C del 18 febbraio 1975;

A maggioranza statutaria espressa con voto palese;

Delibera

di nominare la commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Teramo alla data del 30 novembre 1973, nella seguente composizione:

Presidente:

Possenti dott. Aldo, veterinario provinciale di Teramo, responsabile di settore.

Componenti:

Mancini dott. Angelo, addetto ai servizi veterinari della regione Abruzzo c/o l'assessorato della regione alla sanità, igiene ed ecologia, Pescara;

Bonaduce prof. Antonio, titolare della cattedra di malattie infettive presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Napoli;

Romboli prof. Bruno, titolare della cattedra di anatomia patologia della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa;

De Laurentis dott. Filippo, veterinario condotto di Bellante.

Segretario:

Zecchino dott. proc. Mario, responsabile di settore c/o il veterinario provinciale di Teramo.

I lavori della commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Teramo presso il mattatoio pubblico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Teramo, della prefettura di Teramo e dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 9 aprile 1975

Il presidente: MATTUCCI

(5434)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1975, n. 52.

Provvedimenti in materia di trasporti funiviari in servizio pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Art. 1.

Per l'ordinato assetto del territorio e per il suo sviluppo socio-economico nel rispetto delle caratteristiche naturali della zona la concessione all'impianto e all'esercizio di funicolari terrestri e di funivie di ogni tipo è accordata dagli enti competenti a norma delle vigenti disposizioni di legge e in armonia con i piani generali di sviluppo delle comunità montane e i relativi piani territoriali di coordinamento, nonchè con i piani urbanistici comunali, giusta l'art. 6 della legge regionale 25 gennaio 1975, n. 11.

Art. 2.

Nel piano territoriale regionale di coordinamento di cui all'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, sono individuate le ampie località da valorizzare sotto il profilo turistico ed economico mediante la costruzione di sistemi di funicolari, sciovie e funivie di ogni tipo, quando il complesso sia di interesse regionale.

La parte di territorio interessata dagli impianti di cui al comma precedente e dalle piste per lo sci, qualunque sia l'ente competente alla concessione, è riprodotta nel piano territoriale di coordinamento di ogni comunità montana secondo le indicazioni di cui all'art. 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11, per il tratto di propria competenza, e, limitatamente allo stesso, in scala non inferiore a 1 : 2000.

La recezione negli strumenti urbanistici subordinati, per la parte di territorio relativa al percorso delle singole linee funiviarie, è adottata con deliberazione del consiglio comunale competente che diviene esecutiva ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1947, n. 530.

Art. 3.

I progetti relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento e all'adeguamento degli impianti funiviari sono approvati dalla giunta regionale, sentito il competente organo statale sotto il profilo della sicurezza.

L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonchè l'urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

A richiesta della comunità montana interessata la pubblica utilità puo essere dichiarata anche per gli impianti già in esercizio.

Con provvedimento di approvazione dei piani generali di sviluppo delle comunità montane, le funzioni amministrative regionali nella materia, quando siano ricadenti nel territorio di una sola comunità montana, sono alla stessa delegate.

Art. 4.

Per l'approvazione dei progetti, di cui all'articolo precedente è richiesto il parere della commissione consultiva di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n 27, per la valutazione degli aspetti relativi alle materie di competenza regionale.

Per tale finalità la commissione è integrata dai seguenti componenti:

a) da un funzionario esperto del settore turistico designato dalla giunta regionale;

b) dal direttore del dipartimento per l'urbanistica e la ecologia;

c) dal direttore del dipartimento per la viabilità e trasporti

Art. 5.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio regionale emana direttive in materia di tariffe, di orari e in ordine all'esercizio delle altre funzioni delegate.

Titolo II

DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI

Art. 6.

Per consentire la realizzazione di impianti di funicolari terrestri e di funivie di ogni tipo in servizio pubblico, la Regione concede contributi decennali in conto interesse a concessionari pubblici e privati favorendo in particolare:

1) le iniziative di enti pubblici;

2) gli impianti di utilizzazione pluristagionale, situati in zone attualmente depresse e potenzialmente suscettibili di valorizzazione turistica;

3) gli interventi destinati ad integrare, ampliare, ammodernare, adeguare e completare gli impianti esistenti, qualora essi siano compatibili con gli strumenti urbanistici di cui all'art. 1.

Nel caso di enti pubblici o società a partecipazione pubblica, in deroga al disposto dell'art. 2 della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 13, i contributi di cui al presente articolo, sono cumulabili con quelli disposti dalla citata legge, qualora si riferiscano ad impianti funicolari.

Il contributo regionale è pari al 50 per cento del tasso d'interesse pagato annualmente agli istituti di credito per i mutui contratti e dentro i limiti delle spese riconosciute ammissibili.

Tale contributo viene corrisposto direttamente agli interessati nei casi di autofinanziamento.

Fra le spese ammissibili a contributo è da ritenersi quella relativa alla costruzione di linee elettriche per l'esercizio degli impianti.

Art. 7.

Per poter fruire dei contributi regionali, i concessionari interessati debbono rivolgere domanda, corredata dal parere della comunità montana competente per territorio, al presidente della giunta regionale.

I termini per la presentazione delle domande di contributo e della documentazione di corredo sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale.

L'assegnazione dei contributi è deliberata, sentita la competente commissione consiliare, dalla giunta regionale sulla base delle spese ritenute ammissibili.

Il concorso regionale per il pagamento della quota annuale di interessi è liquidato ogni anno con decreto del presidente della giunta regionale.

La concessione del contributo è revocata dalla giunta regionale qualora l'esito del collaudo non sia favorevole.

Art. 8.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 200.000.000 dal 1975 al 1984.

Le somme non spese in ogni esercizio finanziario saranno impegnabili e spendibili negli esercizi finanziari successivi fino al termine massimo del 1987.

Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede, per l'esercizio finanziario 1975, mediante riduzione di L. 200.000.000 del cap. 7250 « Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione (partita: "Interventi nel settore trasporti a fune") » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975.

Per gli esercizi successivi al 1975 la spesa graverà sul capitolo corrispondente a quello dell'esercizio finanziario 1975.

Art. 9.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazioni in meno:

Cap. 7250. — Fondo globale per il finanziamento di spese in conto capitale derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di formazione . . . . L. 200.000.000

Variazioni in più:

Cap. 7202. — Contributo in conto interessi per la costruzione di impianti a fune (capitolo di nuova istituzione) . . L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 maggio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1975, n. **53.**

Integrazione del finanziamento, per l'esercizio 1975, relativo alla legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, concernente interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il finanziamento disposto dall'art. 7 della legge regionale 28 gennaio 1975, n. 16, « Interventi di rimboschimento e di sistemazione idraulico-forestale nell'ambito del territorio regionale » è aumentato, per l'esercizio finanziario 1975, della somma di L. 2.000.000.000.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo dell'importo di lire 2.000.000.000. si farà fronte mediante la contrazione di un prestito per la medesima somma.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre il mutuo di cui al comma precedente con idoneo istituto di credito alle migliori condizioni di tasso e con periodo di ammortamento di 20 anni a partire dall'esercizio finanziario 1975.

A garanzia del pagamento delle rate del mutuo, la Regione offre delegazioni, per corrispondente importo sulle entrate tributarie, che presentano sufficiente disponibilità allo scopo, nel rispetto del limite del 20 per cento prescritto dall'art. 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 3.

La spesa per l'ammortamento del mutuo è stabilità in lire 208.000.000 annuali, comprensive della quota capitale e della quota interessi.

Ad essa si fa fronte per l'esercizio finanziario 1975 mediante prelievo del corrispondente importo dai fondi all'uopo accantonati al cap. 5300, partita: « Oneri connessi ad operazioni di ricorso al mercato destinate al finanziamento di particolari provvedimenti legislativi », e al cap. 7261.

Per gli anni successivi la spesa graverà sugli appositi capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

Art. 4.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi al 1975, la rata di ammortamento farà carico a. corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 maggio 1975

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1975, n. **54.**

Concessione di contributi a favore di enti e associazioni per la promozione di attività culturali e informative.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione partecipa alla promozione di attività dirette a favorire il pluralismo delle espressioni e informazioni culturali, attività di studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative di carattere culturale e artistico mediante la concessione di contributi volti a favorire lo svolgimento di attività di notevole rilevanza da parte di enti e associazioni operanti senza scopo di lucro nel territorio regionale e aventi finalità culturali.

Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le attività connesse con:

la cura di pubblicazioni relative alla tradizione storico-artistica, alla linguistica e al patrimonio musicale e teatrale della Regione;

l'organizzazione e la partecipazione a mostre, esposizioni e manifestazioni attinenti alla cultura e civiltà del Veneto e la diffusione della stamperia veneta.

Per le specifiche esigenze connesse con la diffusione della cultura musicale, la regione concede contributi per l'attuazione di programmi di attività interessanti il territorio regionale e concordati con la regione Veneto da parte:

a) dell'ente lirico « La Fenice » di Venezia e dell'ente lirico « L'Arena » di Verona;

b) dei teatri di tradizione e di ogni altro ente operante nel settore e avente gli stessi caratteri degli enti e associazioni di cui al primo comma.

Art. 2.

Il contributo regionale determinato nella misura annua di L. 350.000.000 viene così ripartito:

L. 200.000.000 per gli interventi di cui ai commi primo e secondo dell'art. 1;

L. 80.000.000 a favore degli enti lirici « La Fenice » di Venezia e « L'Arena » di Verona;

L. 70.000.000 a favore dei teatri di tradizione e di ogni altro ente operante nel settore.

Art. 3.

Le domande per la concessione dei contributi di cui all'art. 1, debbono essere inoltrate al presidente della giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, corredate di una relazione che illustri le finalità, le modalità di realizzazione, la prevedibile partecipazione, nonchè la previsione di spesa dell'attività per la quale il contributo è richiesto.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera sulle attività da ammettere a contributo e sulla misura del contributo da concedere che, in ogni caso, non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile a giudizio insindacabile della giunta medesima.

L'ente o l'associazione deve, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione della concessione del contributo, dichiararne l'accettazione e assicurare la copertura finanziaria della rimanente spesa prevista per l'attuazione dell'iniziativa, nonchè di ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.

L'erogazione del contributo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base della delibera di cui al secondo comma del presente articolo e previa presentazione di idonea documentazione, ad attività svolta, in unica soluzione, o in più quote, sempre posticipate, qualora l'attività preveda diverse iniziative o manifestazioni.

Art. 4.

Il contributo concesso sarà proporzionalmente ridotto qualora venga accertata una diminuzione della spesa ritenuta ammissibile.

La concessione del contributo può essere revocata se:

a) non intervengono entro il termine stabilito l'accettazione e l'assicurazione di cui al comma terzo dell'art. 3;

b) l'iniziativa non venga realizzata in maniera conforme alla proposta a suo tempo presentata alla Regione;

c) vengono accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;

d) vengono apportate alla iniziativa ammessa a contributo modifiche non preventivamente autorizzate dalla Regione.

La revoca del contributo comporta il recupero delle somme erogate con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 5.

Le domande di contributo relative all'anno 1975 devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 350.000.000.

Alla copertura della somma anzidetta si fa fronte per l'anno 1975: per L. 150.000.000 mediante utilizzazione dei fondi accantonati al cap. 5300 alle partite « Concessione di contributi a favore di enti e associazioni culturali » e « Norme in materia di polizia urbana e rurale »; per L. 30.000.000 mediante riduzione di pari importo dal cap. 4900; per L. 20.000.000 mediante riduzione di pari importo dal cap. 5000 e per L. 150.000.000 mediante riduzione di pari importo dal cap. 5800.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1975 sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2231 dal titolo « Contributi a favore di enti e associazioni culturali », con lo stanziamento di L. 200.000.000;

cap. 2232 dal titolo « Contributi per la diffusione della cultura musicale », con lo stanziamento di L. 150.000.000.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1975, alla spesa si farà fronte mediante l'incremento dell'entrata relativa alla tassa regionale di circolazione.

Le somme stanziate e non impiegate nell'esercizio di riferimento e quelle che si renderanno disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi saranno utilizzate negli esercizi successivi, in conformità a quanto stabilito dall'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 9 maggio 1975

TOMELLERI

(4433)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1975, n. 3-34/Legisl.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17, concernente protezione della flora alpina.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 29 *aprile* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17 « Protezione della flora alpina »;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 31 dicembre 1974, n. 10259, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17, concernente: « Protezione della flora alpina »;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17, riportato di seguito:

Art. 1.

La legge provinciale 25 luglio 1973, n. 17, concernente « Protezione della flora alpina » viene indicata, nel presente regolamento, con il termine « Legge provinciale ».

Art. 2.

Il *Taxus baccata*, L.: Tasso, albero della morte, elencato all'art. 3 della legge provinciale, si considera specie arbustiva ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale fino a quando non raggiunge il diametro di cm. 8 a m. 0,50 dal suolo.

La ramaglia delle piante di Tasso non arbustive, in quanto superano il diametro di cui al primo comma, e regolarmente utilizzate ai sensi delle leggi forestali, può essere offerta in vendita e commerciata se la sua provenienza è certificata dalla stazione forestale competente per territorio.

Art. 3.

Ai fini della legge provinciale, nelle zone di vegetazione naturale e spontanea della flora alpina e sulle strade di accesso e di penetrazione in dette zone, si intende raccolta dalla persona la flora anche solo in detenzione della medesima. Quella flora che non sia chiaramente attribuibile ad una singola persona, in quanto posta di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, è considerata posseduta in quota dalle persone medesime.

La presunzione di raccolta cade solo se detta flora è accompagnata dal certificato che comprovi la sua provenienza da colture fatte in giardini o in stabilimenti di floricoltura. Tale certificato deve contenere l'indicazione delle specie, dei rispettivi quantitativi, del giorno e della località della raccolta, delle generalità e del domicilio del floricoltore dichiarante.

Art. 4.

Ai fini dell'art. 4 della legge provinciale, per asse fiorale si intende la parte della pianta che per il suo stato vegetativo è portatrice di fiori dischiusi o di boccioli in atto di dischiudersi o di altri organi riproduttivi (sporangi delle felci e dei licopodi).

Art. 5.

Ai fini della legge provinciale, per coltivatore diretto si intende colui che lavora il fondo con il proprio lavoro, con l'ausilio dei componenti la famiglia o con prestazioni d'opera da lui stesso salariate. Al coltivatore diretto viene equiparato l'avente diritto di uso civico nell'esercizio del diritto medesimo.

Art. 6.

Ai fini della legge provinciale, il Vischio (*Viscum album*, L.) non è considerata entità a sè stante, ma parassita strettamente legato alla pianta arborea, e come tale esso soggiace alla legislazione forestale concernente l'utilizzazione della pianta che lo ospita.

Art. 7.

La richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale, alla raccolta di piante protette o di parti di esse deve indicare il comune sul cui territorio l'interessato intende effettuare la raccolta.

La richiesta viene indirizzata all'ispettorato ripartimentale delle foreste. Sulla medesima richiesta l'ispettorato distrettuale competente per il territorio sul quale l'interessato chiede la autorizzazione, redige relazione istruttoria circa le condizioni di produzione della zona prescelta, nonchè sull'attività professionale del richiedente.

La richiesta può essere accolta se non risulta pregiudizievole alla tutela del patrimonio floristico naturale. Tuttavia, per la raccolta a scopi farmaceutici e officinali, prima del rilascio della suddetta autorizzazione l'ispettorato ripartimentale delle foreste promuoverà adeguati accertamenti al fine di valutare l'effettiva attività artigianale o industriale del richiedente.

Art. 8.

Le autorizzazioni, rilasciate, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale, possono essere revocate a giudizio dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per irregolarità commesse dal beneficiario.

Art. 9.

La confisca amministrativa è effettuata sull'intera quantità della flora posseduta. Questa, se sradicata, viene rimessa per quanto possibile nel suo ambiente naturale, se è recisa ed in buone condizioni di utilizzabilità, viene messa a disposizione di enti di culto o beneficenza, o destinata a scopi scientifici e didattici. Negli altri casi la flora viene distrutta.

Della destinazione della flora confiscata sarà fatta menzione sul verbale di contravvenzione.

Art. 10.

Gli agenti incaricati dell'osservanza della legge, prima di procedere ad una verifica, si qualificano ed invitano le persone fermate ad aprire i contenitori ed i veicoli per l'ispezione.

Qualora si rinvengano piante o parti di piante la cui raccolta è vietata ai sensi dell'art. 3 o del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale, o assi fiorali o muschi e licheni in numero o rispettivamente in peso superiore al consentito dal primo comma dell'art. 4 della legge provinciale, l'agente fa immediata contestazione al presunto trasgressore con la richiesta allo stesso di esibire un documento di identità.

E' fatto salvo al presunto trasgressore il diritto di richiedere il controllo del peso accertato dall'agente, su bilancia punzonata posta nelle vicinanze del luogo della contestazione.

Delle circostanze viene redatto processo verbale che deve contenere le osservazioni del trasgressore, se questi ne fa richiesta, ed esplicita menzione dell'eventuale contestazione circa il peso approssimativo stabilito dall'agente.

Art. 11.

Gli enti e le associazioni che, ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale intendono contribuire alla vigilanza con l'opera personale e onoraria dei propri associati, trasmettono all'ispettorato ripartimentale delle foreste gli appositi moduli forniti dalla provincia autonoma, riempiti e sottoscritti dagli associati che si sono dichiarati disposti a collaborare per la vigilanza e ad assumere la qualifica di agente giurato.

L'ispettorato ripartimentale delle foreste, assunte le debite informazioni, tenuto conto delle necessità inerenti alla sorveglianza, ammette tutti o in parte, gli aspiranti guardie giurate agli appositi corsi abilitanti organizzati dalla provincia autonoma.

Al termine dei suddetti corsi abilitanti, su proposta dello ispettorato ripartimentale delle foreste, il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, provvede a nominare i proposti agenti giurati che hanno superato il corso. Il medesimo atto di nomina, che diviene operante con il successivo decreto di approvazione del questore ai sensi dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e degli articoli 249 e 251 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, abilita i proposti agenti giurati alla vigilanza sul patrimonio floristico naturale, nell'ambito del territorio di una o più stazioni forestali, secondo le modalità indicate dalla legge provinicale, a tempo determinato e, comunque, non oltre tre anni.

Art. 12.

Gli agenti giurati sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art. 357 del codice penale.

La qualifica di agente giurato abilita alle relative funzioni di vigilanza alle dipendenze dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per un periodo di tempo determinato che non può superare, comunque, tre anni.

Essi si qualificano esibendo un tesserino con fotografia, rilasciato dal presidente della giunta provinciale e portano un distintivo numerato, approvato con deliberazione della giunta provinciale. Il tesserino deve contenere oltre alle generalità, il numero e la data dell'autorizzazione del questore, la durata della validità della qualifica di agente giurato, l'oggetto ed il territorio della vigilanza al quale l'agente è preposto.

Art. 13.

L'organizzazione del servizio di vigilanza è affidata agli ispettorati distrettuali delle foreste che si appoggiano alle dipendenti stazioni forestali. Tale servizio dovrà essere adeguato alle esigenze di tutelare il patrimonio floristico naturale.

L'impiego degli agenti giurati nei territori delle singole stazioni forestali è disposto dai comandanti delle stesse, tenendo conto della sorveglianza esplicita nello svolgimento del servizio di istituto dal personale elencato al primo comma dell'art. 8 della legge provinciale.

Gli agenti giurati devono comunicare alle stazioni forestali la loro disponibilità ad effettuare il servizio per almeno una giornata alla settimana. Tale comunicazione deve essere data con un anticipo di dieci giorni rispetto al mese nel quale viene effettuato il servizio.

Art. 14.

Gli incaricati dell'osservanza della legge hanno in dotazione un blocco di verbali numerati da riempire e usare ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale. I verbali devono essere riempiti in ogni loro parte, devono contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore e devono essere datati e firmati dal verbalizzante.

La copia del verbale, che non si è potuta consegnare al trasgressore, è trasmessa immediatamente all'ispettorato ripartimentale delle foreste, che provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 10 della legge provinciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 gennaio 1975

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1975
Registro n. 14, foglio n. 188

(4335)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 13 gennaio 1975, n. 4-35/Legisl.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18, concernente norme per la disciplina della raccolta dei funghi.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 29 *aprile* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18 «Norme per la disciplina della raccolta dei funghi»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 31 dicembre 1974, n. 10260, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18, concernente: «Norme per la disciplina della raccolta dei funghi»;

Decreta:

E approvato il regolamento di esecuzione alla legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18, riportato di seguito:

Art. 1.

La legge provinciale 26 luglio 1973, n. 18, concernente: «Norme per la disciplina della raccolta dei funghi», viene indicata, nel presente regolamento, con il termine di «legge provinciale».

Art. 2.

La richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale, alla raccolta giornaliera per persona di un quantitativo superiore ai due chilogrammi deve indicare il comune sul cui territorio l'interessato intende effettuare la raccolta.

La richiesta viene indirizzata all'ispettorato ripartimentale delle foreste. Sulla medesima richiesta l'ispettorato distrettuale competente per il territorio sul quale l'istante chiede l'autorizzazione in deroga, redige relazione istruttoria in ordine alle normali condizioni di produzione nella zona prescelta, nonchè alle attività professionali ed economiche del richiedente, assunte presso il comune di residenza.

Onde consentire che l'istruttoria e la concessione possano aver luogo prima dell'inizio della stagione di produzione dei funghi, è necessario che la richiesta venga presentata entro il 1° marzo di ogni anno.

La richiesta può essere accolta solo se l'autorizzazione in deroga non è pregiudizievole alla conservazione degli ecosistemi vegetali.

L'autorizzazione non esonera il beneficiario dal rispetto degli eventuali diritti spettanti al proprietario del fondo.

Art. 3

L'autorizzazione alla raccolta in deroga a favore dei gruppi micologici, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale, è concessa esclusivamente su richiesta di una associazione costituita ai sensi del codice civile e in favore dei propri associati elencati nella richiesta stessa, per attività da svolgersi nel territorio provinciale.

L'autorizzazione deve essere in ogni caso motivata circa la necessità di derogare al limite di raccolto giornaliero per persona, per consentire un regolare svolgimento dell'attività programmata.

Art. 4.

Le autorizzazioni, rilasciate ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale, possono essere revocate a giudizio dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per irregolarità commesse dal beneficiario.

Art. 5.

Il divieto di raccolta di funghi disposto con decreto del presidente della giunta provinciale, ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale, è reso esecutivo mediante la collocazione lungo il territorio interessato di cartelli indicatori del tipo e delle dimensioni specificati all'unita tabella *A*.

I cartelli indicatori sono apposti ad una altezza da terra non inferiore a m 1,50 e non superiore a m 2,50 ed a una distanza di circa 100 m l'uno dall'altro e, comunque, in modo che i cartelli siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni cartello siano visibili i due contigui.

Art. 6

Al fine di non essere considerato raccoglitore e pertanto non soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla legge provinciale, colui che trasporta più di due chilogrammi di funghi allo stato fresco deve dimostrare l'origine legittima della raccolta.

A tale scopo la merce deve essere accompagnata da una dichiarazione del raccoglitore che contenga: l'indicazione del quantitativo e della specie dei funghi, del giorno della raccolta, delle generalità e del domicilio del raccoglitore. La dichiarazione relativa alla raccolta effettuata dal minore di anni ventuno è rilasciata dall'esercitante la patria potestà. Nel caso di raccolta giornaliera superiore ai due chilogrammi per persona, la dichiarazione deve indicare anche gli estremi dell'autorizzazione in deroga.

Art. 7.

Ai fini della legge provinciale, si intendono posseduti dalla persona i funghi anche solo in detenzione della medesima. Quelli la cui detenzione non è chiaramente attribuibile ad una singola persona, in quanto posti di fatto nella disponibilità di una pluralità di persone, sono considerati posseduti in quota dalle persone medesime.

Art. 8.

La confisca amministrativa è effettuata sull'intera quantità dei funghi posseduti.

Qualora l'agente non sia impedito, per esigenze di servizio, a provvedere al trasporto dei funghi, sempre che gli stessi si presentino commestibili, li consegna ad un ente di beneficenza, facendosi rilasciare ricevuta. In ogni altro caso i funghi sono distrutti sul posto, possibilmente in presenza del trasgressore.

Della destinazione o della distruzione dei funghi confiscati sarà fatta menzione sul verbale di contravvenzione.

Art. 9.

Gli agenti incaricati dell'osservanza della legge provinciale, prima di procedere ad una verifica, si qualificano ed invitano le persone fermate ad aprire i contenitori ed i veicoli per l'ispezione.

Qualora si rinvengano funghi e l'agente ritenga che il loro peso superi la quantità consentita, di ciò viene fatta immediata contestazione al presunto trasgressore, con la richiesta allo stesso di esibire un documento di identità.

E' fatto salvo al presunto trasgressore il diritto di richiedere il controllo del peso accertato dall'agente, su bilancia punzonata, posta nelle vicinanze del luogo della contestazione.

Delle circostanze viene redatto processo verbale che deve contenere le osservazioni del trasgressore, se questi ne fa richiesta, ed esplicita menzione dell'eventuale contestazione circa il peso approssimativo stabilito dall'agente.

Art. 10.

Gli enti e le associazioni che, ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale, intendono contribuire alla vigilanza con l'opera personale e onoraria dei propri associati, trasmettono all'ispettorato ripartimentale delle foreste gli appositi moduli forniti dalla provincia autonoma, riempiti e sottoscritti dagli associati che si sono dichiarati disposti a collaborare per la vigilanza e ad assumere la qualifica di agente giurato.

L'ispettorato ripartimentale, assunte le debite informazioni, tenuto conto delle necessità inerenti alla sorveglianza, ammette tutti o in parte, gli aspiranti guardie giurate agli appositi corsi abilitanti organizzati dalla provincia autonoma.

Al termine dei suddetti corsi abilitanti, su proposta dello ispettorato ripartimentale delle foreste, il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, provvede a nominare i proposti agenti giurati che hanno superato il corso. Il medesimo atto di nomina, che diviene operante con successivo decreto di approvazione del questore ai sensi dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e degli articoli 249 e 251 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, abilita i proposti agenti giurati alla vigilanza sui funghi, secondo le modalità indicate nella legge provinciale, nell'ambito del territorio di una o più stazioni forestali, a tempo determinato e, comunque, non oltre tre anni.

Art. 11.

Gli agenti giurati sono pubblici ufficiali ai sensi dell'art 357 del codice penale.

La qualifica di agente giurato abilita alle relative funzioni di vigilanza alle dipendenze dell'ispettorato ripartimentale delle foreste per un periodo di tempo determinato che non può superare, comunque, tre anni.

Essi si qualificano esibendo un tesserino con fotografia, rilasciato dal presidente della giunta provinciale e portano un distintivo numerato, approvato con deliberazione della giunta provinciale. Il tesserino deve contenere, oltre alle generalità, il numero e la data dell'autorizzazione del questore, la durata della validità della qualifica di agente giurato, l'oggetto ed il territorio della vigilanza al quale l'agente è preposto.

Art. 12.

L'organizzazione del servizio di vigilanza è affidata agli ispettorati distrettuali delle foreste che si appoggiano alle dipendenti stazioni forestali. Tale servizio dovrà essere adeguato alle esigenze della conservazione dei funghi agli ecosistemi vegetali.

L'impiego degli agenti giurati nei territori delle singole stazioni forestali, è disposto dai comandanti delle stesse, tenendo conto della sorveglianza esplicata nello svolgimento del servizio di istituto dal personale elencato al primo comma dell'art. 7 della legge provinciale.

Gli agenti giurati devono comunicare alle stazioni forestali la loro disponibilità ad effettuare il servizio per almeno una giornata alla settimana durante il periodo di produzione. Tale comunicazione deve essere data con un anticipo di dieci giorni rispetto al mese nel quale viene effettuato il servizio.

Art. 13.

Gli incaricati dell'osservanza della legge hanno in dotazione un blocco di verbali numerati da riempire ed usare ai sensi dell'art. 8 della legge provinciale. I verbali devono essere riempiti in ogni loro parte, devono contenere eventuali dichiarazioni del trasgressore e devono essere datati e firmati dal verbalizzante.

La copia del verbale, che non si è potuta consegnare al trasgressore, è trasmessa immediatamente all'ispettorato ripartimentale delle foreste, che provvede ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge provinciale.

Art. 14.

Nel determinare la somma dovuta per l'infrazione, si tiene conto delle circostanze, delle quantità della raccolta e della eventuale recidiva.

Si considera recidivo nell'infrazione colui che abbia compiuto nel periodo di due anni più di una violazione, prevista dalla legge provinciale. Si considera compiuta la violazione, quando il responsabile abbia provveduto al pagamento della sanzione amministrativa o quando il fatto sia accertato giudizialmente in modo definitivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 13 gennaio 1975

p. *Il presidente*: AVANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1975
Registro n. 14, *foglio n.* 189

(*Omissis*).

(4336)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 aprile 1975, n. 7-38/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9: « Provvedimenti a favore dell'istruzione professionale », relativamente all'assistenza agli allievi frequentanti istituti, scuole o corsi professionali (art. 2, lettera d).

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 29 *aprile* 1975)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 2, lettera *d*), della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9;

Vista la deliberazione della giunta provinciale 4 aprile 1975, n. 2352, non soggetta a registrazione;

Decreta:

E' approvato il regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9: « Provvedimenti a favore della istruzione professionale », relativamente all'assistenza agli allievi frequentanti istituti, scuole o corsi professionali (art. 2, lettera *d*), regolamento che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 7 aprile 1975

GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *aprile* 1975
Registro n. 15, *foglio n.* 97

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 LUGLIO 1959, N. 9: « PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE », RELATIVAMENTE ALLA ASSISTENZA AGLI ALLIEVI (ART. 2, LETTERA *D*).

Art. 1.

La giunta provinciale concede assegni annuali di studio per l'assistenza degli allievi residenti nel territorio della provincia di Trento al fine di agevolare la loro frequenza ad istituti, scuole o corsi professionali comunque istituiti e tenuti anche fuori del territorio della provincia, qualora non esistano nella stessa i relativi corsi o corsi equivalenti o non sussista sufficiente disponibilità di posti.

Detti assegni sono commisurati alla spesa annua di frequenza, costituita dalla tassa di iscrizione, dalla retta scolastica e spese di trasporto, vitto ed alloggio, testi scolastici ed attrezzature tecnico-didattiche individuali.

La spesa per la concessione degli assegni di studio sarà determinata annualmente dalla giunta provinciale.

Art. 2.

Possono concorrere all'attribuzione degli assegni di studio gli allievi appartenenti a famiglie il cui reddito complessivo annuo netto, indicato nella dichiarazione di cui all'art. 4, non sia superiore a L. 1.500.000 ovvero L. 1.200.000 nel caso rispettivamente di redditi di lavoro dipendente o di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente, aumentati di 1/4 per il primo figlio e di 1/3 per ogni altro figlio a carico dopo il primo.

Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, qualora siano studenti e non abbiano redditi propri. Gli studenti universitari sono considerati a carico fino al 26° anno di età, nei limiti del corso legale di studi.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi da enti od istituzioni pubbliche.

Art. 3.

Ai fini della formazione della graduatoria, al reddito complessivo annuo accertato, diminuito della quota fissa di lire 100.000 per ogni componente la famiglia, ivi compreso il capofamiglia, corrisponderà il punteggio decrescente da 100 a 0, per scagliani di reddito, indicato nella tabella allegata al presente regolamento (allegato *A*).

La misura dell'assegno di studio è determinata dalla percentuale corrispondente allo scaglione di reddito accertato, indicata dalla citata tabella.

Qualora i fondi disponibili non risultino sufficienti a soddisfare tutte le domande in relazione a tutti gli scaglioni di reddito previsti dalla tabella, fra le domande corrispondenti all'ultimo scaglione preso in considerazione sono preferite, nello ordine, quelle degli allievi appartenenti a nuclei familiari con minor reddito e, a parità di reddito, quelle degli allievi il cui nucleo familiare sia più numeroso.

Il limite massimo dell'assegno di studio non potrà in ogni caso superare L. 250.000.

Art. 4.

Le domande per la concessione dell'assegno vanno presentate alla giunta provinciale, anche tramite gli enti gestori, entro il 30 novembre di ogni anno.

Le domande vanno redatte su apposito modulo, da richiedersi alle scuole o al competente assessorato provinciale, corredate dalla seguente documentazione, in carta libera:

a) certificato di residenza;

b) stato di famiglia anagrafico, rilasciato dal comune di residenza, corredato dall'attestazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette circa l'ultimo reddito netto accertato o, in mancanza di accertamenti denunciato, relativo a tutti i componenti la famiglia;

c) dichiarazione del capofamiglia relativa alle proprie condizioni economiche, con indicazione di tutti i redditi netti di qualsiasi genere percepiti dall'interessato e da tutti i componenti la sua famiglia nell'anno antecedente a quello cui la domanda si riferisce.

I dati contenuti in detta dichiarazione potranno essere confermati o rettificati dalla provincia autonoma sulla base degli elementi all'uopo acquisiti dai propri uffici;

d) dichiarazione del capofamiglia attestante la spesa globale da sostenere per la frequenza dell'allievo alla scuola o al corso nell'anno scolastico di riferimento.

Detta spesa potrà essere rettificata dalla provincia autonoma sulla base degli elementi all'uopo acquisiti dai propri uffici.

Art. 5.

Gli enti gestori sono tenuti a fornire ogni indicazione richiesta relativa al piano di studi, all'organizzazione, al funzionamento ed agli oneri di frequenza alle scuole o ai corsi.

Il conferimento degli assegni di studio è disposto con deliberazione della giunta provinciale, la quale ne darà diretta notizia ai beneficiari.

L'assegno di studio sarà revocato qualora l'allievo si ritiri ovvero non risulti meritevole a causa di assenze prolungate e non giustificate o di gravi motivi disciplinari.

Norme transitorie

Art. 6.

Per l'anno scolastico 1974-75 le domande per la concessione dell'assegno vanno presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione.

GRIGOLLI

ALLEGATO *A*

Tabella per la valutazione delle condizioni economiche familiari

Scaglioni di reddito	Punti	%
Fino a L. 600.000	100	100
Da L. 600.001 a L. 700.000	80	80
Da L. 700.001 a L. 800.000	60	60
Da L. 800.001 a L. 900.000	40	40
Da L. 900.001 a L. 1.000.000	30	30
Da L. 1.000.001 a L. 1.100.000	20	30
Da L. 1.100.001 a L. 1.200.000	10	30
Da L. 1.200.001 fino al limite massimo di ammissibilità previsto dall'art. 2	0	30

GRIGOLLI

(4337)

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1975, n. 28.

Finanziamento della legge regionale n. 13 del 5 febbraio 1975 avente per oggetto « Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi ad incentivare l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile - Piano autobus » con modificazioni alla legge regionale 4 maggio 1974, n. 16 recante « Norme per l'autorizzazione a mutui per investimenti in servizi pubblici di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 25 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 maggio 1974, n. 16 è sostituito dal seguente:

Allo scopo di provvedere a spese di investimento in beni mobili e materiali rotabili, impianti fissi ed immobili necessari per assicurare la gestione pubblica ed il potenziamento dei servizi pubblici di autotrasporto di linea extraurbani per viaggiatori, anche con acquisto da imprese private che attualmente gestiscono tali servizi, ed al fine di finanziare i contributi straordinari, previsti dalla legge regionale 5 febbraio 1975, n. 13, per favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del parco rotabile delle autolinee, la giunta regionale è autorizzata a contrarre con le sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità della Banca nazionale del lavoro e del Monte dei Paschi di Siena, tesorieri regionali, mutuo di lire 5 miliardi di cui lire 1 miliardo per investimenti nei servizi pubblici di trasporto di linea extraurbani e lire 4 miliardi per provvidenze, per ammodernamento e potenziamento del parco rotabile delle autolinee pubbliche.

Il terzo capoverso dell'art. 8 della suddetta legge è sostituito dal **seguente:**

Di nuova istituzione:

TITOLO II. - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª - AZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Rubrica 10ª - *Trasporti*

Cap. 33500. — Spese per investimenti in servizi pubblici di trasporto di linea extraurbani per viaggiatori . . . . L. 1.000.000.000

Cap. 33560. — Spese per provvidenze, per ammodernamento e potenziamento del parco rotabile delle autolinee pubbliche . . . . » 4.000.000.000

Art. 2.

L'art. 10 della legge regionale 5 febbraio 1975, n. 13, è sostituito dal seguente:

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 4.000.000.000 al cui finanziamento si provvede con i fondi previsti dalla legge regionale 4 maggio 1974, n. 16, e successive modificazioni.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 aprile 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 *marzo* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 12 *aprile* 1975.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 29.

Fusione tra enti ospedalieri: ospedale di Scansano, ospedale « G. A. Pizzetti » di Grosseto ed ospedale della Misericordia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del 25 aprile 1975*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

In attesa del piano regionale ospedaliero transitorio della regione Toscana, la giunta regionale è autorizzata a procedere, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti dalla detta legge, alla fusione degli enti ospedalieri:

ospedale civile con sede in Scansano;
ospedale « G. A. Pizzetti » con sede in Grosseto;
ospedale della Misericordia con sede in Grosseto.

L'ente ospedaliero unico che risulta dalla fusione stessa ha sede legale nel comune di Grosseto ed ha tre stabilimenti di diagnosi e cura posti nell'ambito territoriale del comune di Grosseto e del comune di Scansano dei qualo lo stabilimento, già denominato ospedale G. A. Pizzetti, svolge una attività a prevalente indirizzo pneumologico.

L'ente ospedaliero assume la classificazione di ospedale generale provinciale e la denominazione di ente ospedaliero di Grosseto.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 aprile 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 *marzo* 1975 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 14 *aprile* 1975.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1975, n. 30.

Legge regionale n. 77 del 24 dicembre 1974 avente per oggetto « Norme di attuazione degli articoli 6 e 7 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 - Norme di salvaguardia - Modificazioni ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 25 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 24 dicembre 1974, n. 77, è sostituito dal seguente:

Al fine di finanziare opere di edilizia ospedaliera già deliberate gli enti ospedalieri possono perfezionare le operazioni di mutuo per le quali la concessione del finanziamento da parte di competenti organi degli istituti mutuanti è stata deliberata entro e non oltre il 31 dicembre 1974; a tali mutui è estesa la garanzia fidejussoria di cui alla legge regionale 20 luglio 1974, n. 44, ancorchè le opere finanziate non siano assistite da contributo regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 aprile 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 marzo 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 14 aprile 1975.

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1975, n. 31.

Modifica all'art. 3 della legge regionale n. 8 del 3 febbraio 1975 e varianti allo stato di previsione della spesa del bilancio relativo all'anno finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 25 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art 3 della legge regionale n. 8 del 3 febbraio 1975 è modificato come segue:

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di L. 3.050.000.000 a carico del cap. 14750 « Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi a garantire l'efficienza dei pubblici servizi di linea automobilistici e filoviari » del bilancio per l'anno 1975 che si istituisce con la seguente variazione:

Di nuova istituzione:

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

Sezione 4ª - AZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Rubrica 12ª - *Trasporti*

Cap. 14750. — Provvidenze nel settore dei trasporti pubblici di linea - Contributi intesi a garantire l'efficienza dei pubblici servizi di linea automobilistici e filoviari . . . . . . L. 3.050.000.000

Alla copertura della relativa spesa si provvede con le disponibilità finanziarie residuate al cap. 23500 del bilancio 1974 avvalendosi del disposto dell'art. 1 della legge n. 64 del 27 febbraio 1955.

Le somme eventualmente non impegnate nel corrente anno potranno essere utilizzate nel prossimo esercizio finanziario.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 21 aprile 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 marzo 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 16 aprile 1975.

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1975, n. 32.

Rifinanziamento della legge regionale n. 63 del 26 ottobre 1974 - Norme per la concessione di assegni di mantenimento a favore di operatori socio-sanitari già diplomati dipendenti da enti locali ed enti ospedalieri che intendono seguire corsi di ulteriore qualificazione in Italia o all'estero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 25 *aprile* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale n. 63 del 26 ottobre 1974 concernente « Norme per la concessione di assegni di mantenimento a favore di operatori socio-sanitari già diplomati dipendenti da enti locali ed enti ospedalieri che intendono seguire corsi di ulteriore qualificazione in Italia od all'estero », valutati per l'anno 1975 in L. 50.000.000, si farà fronte con le somme previste al cap. 07700 che si finanzia con la seguente variazione di bilancio:

In diminuzione:

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

Sezione 3ª - AZIONE ED INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE

Rubrica 2ª - *Educazione e propaganda igienico-sanitaria Prevenzione e profilassi*

Cap. 09000. — Spese per la profilassi di malattie infettive e sociali comprese quelle inerenti l'acquisto di materiale profilattico, di esami ed altri accertamenti, nonchè la fornitura di medicinali specifici art. 20 - Acquisto di vaccini ed altro materiale profilattico . . . . . L. 50.000.000

In aumento:

TITOLO I. - SPESE CORRENTI

Sezione 2ª - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E CULTURA

Rubrica 2ª - *Formazione*

Cap. 07700. — Fondo per la formazione professionale, riqualificazione, aggiornamento ed educazione permanente del personale dei servizi sanitario e sociale nonchè per la formazione e lo aggiornamento del relativo personale insegnante L. 50 000 000

La spesa per gli anni successivi farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 21 aprile 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 marzo 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 16 aprile 1975.

(4332)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. 33.
Promozione dello sport a carattere sociale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 2 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità della legge

La regione Toscana, in attuazione delle finalità di cui all'articolo 4 dello statuto, contribuisce, anche con le modalità e nei limiti stabiliti dalla presente legge, alla creazione di un servizio sociale per lo sport, promuovendo a tale fine la realizzazione di impianti ed attrezzature, la istituzione di servizi per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento di operatori socio-sanitari ed agevolando attività ed iniziative intese a consolidare ed incrementare la pratica sportiva e lo sviluppo dell'associazionismo sportivo democratico.

Art. 2.
Commissione regionale: funzioni e composizione

E' istituita con decreto del presidente della giunta la commissione regionale dello sport, con funzioni consultive e di proposta, a favore dei competenti organi regionali, su quanto previsto dall'art. 1 della presente legge.

Essa è composta:

a) dal componente la giunta, incaricato della materia, che la presiede;

b) dai presidenti, o loro delegati, delle amministrazioni provinciali della Toscana;

c) da nove sindaci, o loro delegati, di cui tre dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, tre fra quelli con popolazione tra i 10.000 e 30.000 abitanti e tre fra quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti designati dalla sezione regionale toscana dell'Associazione nazionale comuni italiani;

d) dal delegato regionale del CONI o da un suo rappresentante;

e) dal sovrintendente regionale scolastico per la Toscana o da un suo delegato;

f) dai rappresentanti, uno per ciascun ente o associazione, dei seguenti enti di promozione sportiva o associazioni del tempo libero, designati ai rispettivi comitati regionali: Ente, nazionale ACLI ricreazione sociale (ENARS/U.S. ACLI), Associazione italiana cultura e sport (AICS), Associazione centri sportivi italiani (ACSI), Associazione ricreativa culturale italiana (ARCI), Centro sportivo italiano (CSI), Ente nazionale democratico di azione sociale (ENDAS), C.N.S. Libertas, Ente nazionale tempo libero - Movimento cristiano lavoratori (ENTEL/MCL), Unione italiana sports popolari (UISP), Centro sportivo energie nuove (CSEN) ed un rappresentante di ogni altra associazione che persegua gli stessi fini, designato dai rispettivi comitati regionali ed il cui statuto garantisca a livello regionale la elettività di tutte le cariche sociali;

g) da tre rappresentanti delle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative designati dai rispettivi comitati regionali;

h) da un esperto in problemi socio-sanitari, da un esperto in impianti e attrezzature sportive, da un esperto in problemi di assetto del territorio, da due esperti in problemi socio-psicopedagogici.

Gli esperti di cui alla lettera *h*) del precedente comma sono designati dal comitato regionale con voto limitato a tre.

La commissione elegge nel suo seno il vice-presidente.

La commissione ha sede presso la giunta regionale, si rinnova con l'elezione del consiglio regionale e si riunisce almeno 4 volte l'anno.

Funge da segretario un funzionario della giunta regionale.

Ai componenti la commissione regionale dello sport è attribuita un'indennità per ogni giornata di seduta, fino ad un massimo di n. 8 giornate di sedute all'anno, nella misura di L. 10.000 (diecimila).

Le indennità di cui al precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente la commissione ha partecipato.

Alla liquidazione delle indennità provvede periodicamente la giunta regionale sulla base di prospetti riepilogativi delle presenze sottoscritti dal presidente della commissione regionale dello sport.

Per i membri della commissione regionale dello sport che siano consiglieri regionali o dipendenti dalla Regione o dipendenti dallo Stato si provvede ai sensi, rispettivamente, della legge regionale 4 febbraio 1972, n. 4, della legge regionale 6 ottobre 1973, n 54, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e della legge 15 novembre 1973, n. 734

Ai componenti che risiedono in un comune diverso da quello della sede della commissione, spetta, quando si rechino alla seduta della commissione, un trattamento economico di trasferta di L. 15.000 per ogni 24 ore e, per le trasferte di durata inferiore, di 1/24 della diaria per ogni ora.

Ai componenti di cui al comma precedente è altresì corrisposto un rimborso delle spese di viaggio nella misura di L. 40 al km, calcolando la distanza ferroviaria dal comune di residenza a quello dove ha sede la commissione regionale.

Ai componenti che, per ragioni d'ufficio si recano fuori della sede presso la quale sono nominati, compete il trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 31 gennaio 1972, n. 3.

La missione deve essere autorizzata dal presidente della commissione regionale dello sport.

Art. 3.
Soggetti destinatari

Possono essere beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, compatibilmente con le specifiche indicazioni per le singole iniziative:

a) comuni, province, loro consorzi e comunità montane;

b) enti di promozione sportiva, associazioni del tempo libero e sportive regolarmente costituite che non abbiano fine di lucro, anche se prive di personalità giuridica, la cui attività sociale sia rivolta a incrementare e consolidare lo sport inteso come servizio sociale e fatto culturale;

c) istituti di livello universitario o istituzioni particolarmente qualificate per condurre studi ricerche, sperimentazione, documentazione, indagini conoscitive.

Art. 4.
Programma di interventi

I contributi sono concessi secondo le modalità di cui agli articoli successivi, per:

a) la costruzione, il miglioramento, l'ampliamento e la attrezzatura di impianti sportivi d'uso sociale;

b) la promozione di attività tese a consolidare e incrementare la pratica sportiva: corsi di formazione sportiva, corsi per operatori sportivi e utilizzazione dei medesimi, dotazione di equipaggiamento e materiale sportivo.

I contributi concessi per questo tipo di attività non sono cumulabili con altre provvidenze disposte allo stesso titolo dalla Regione;

c) la promozione di iniziative tese a sviluppare lo sport inteso come servizio sociale e fatto culturale: incontri e convegni, studi e ricerche, sperimentazione, documentazione, indagini conoscitive.

I servizi di tutela sanitaria delle attività sportive e per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento degli operatori socio-sanitari saranno disciplinati dalle leggi regionali di delega di funzioni in materia di sanità e di istruzione professionale.

Art. 5.
Impianti sportivi

Per gli interventi di cui all'art. 4, lettera *a*), è concesso **a** favore di comuni, province, loro consorzi e comunità **montane**, un contributo quindicennale dell'importo annuale pari **al 4%** del costo globale riconosciuto ammissibile ovvero un contributo trentennale dell'importo annuale pari al 6% del costo **globale** riconosciuto ammissibile.

E' riconosciuto ammissibile agli effetti del comma precedente il solo costo delle opere relative all'impianto sportivo, nella misura massima di 200 milioni di lire.

Nel caso che gli enti beneficiari contraggano un mutuo per il finanziamento delle suddette opere, l'erogazione del contributo regionale sarà disposta in rate semestrali, direttamente a favore degli istituti mutuanti, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.

I contributi versati dalla Regione saranno accreditati a favore degli enti mutuatari in conto delle future rate di ammortamento e sulle somme accreditate saranno corrisposti gli interessi in misura legale.

Art. 6.

Garanzia sussidiaria della Regione

Qualora gli enti locali beneficiari dei contributi regionali di cui all'art. 5 non siano in grado di fornire totalmente o parzialmente la garanzia richiesta per la contrazione del mutuo presso gli istituti di credito, si applica la legge regionale 20 luglio 1974, n. 44.

Art. 7.

Attività ed iniziative per lo sviluppo dello sport a carattere sociale

Per gli interventi di cui all'art. 4, lettera *b*), la Regione concede contributi in conto capitale sino al 60 % della spesa riconosciuta ammissibile a favore di comuni, province, loro consorzi comunità montane e di enti ed associazioni di cui all'art. 3, lettera *b*)

Per gli interventi di cui all'art. 4, lettera *c*) la Regione concede contributi in conto capitale sino al 40 % della spesa riconosciuta ammissibile a favore di istituti di livello universitario e istituzioni particolarmente qualificate di cui all'art. 3, lettera *c*).

Gli interventi di cui al comma precedente possono essere attuati direttamente dalla Regione. A tale scopo la giunta regionale, previa informazione al consiglio regionale, è autorizzata ad assumere o a commissionare le relative iniziative ad istituti di livello universitario o a istituzioni particolarmente qualificate di cui all'art. 3, lettera *c*).

Art. 8.

Gestione degli impianti

Gli impianti costruiti, migliorati, ampliati, attrezzati con le provvidenze regionali previste dalla presente legge sono aperti a tutti.

La loro utilizzazione e la loro gestione saranno regolate da apposite norme adottate dagli enti locali destinatari dei contributi sentite le componenti sociali e sportive interessate all'uso degli impianti.

Alla gestione sociale degli impianti sportivi deve essere comunque assicurata la partecipazione di tutte le associazioni democratiche del tempo libero.

Art. 9.

Presentazione delle domande per gli impianti

La domanda per ottenere il contributo di cui all'art. 5 devono essere presentate al presidente della giunta regionale da comuni, province, loro consorzi e comunità montane, entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande con l'indicazione dei tempi previsti per la realizzazione delle opere, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) progetto di massima e relazione tecnico illustrativa delle caratteristiche degli impianti e loro ubicazione, atta a dimostrare l'utilità delle opere in relazione alle finalità della presente legge e alla compatibilità con gli strumenti urbanistici operanti;

b) preventivo di spesa e piano di finanziamento correlato se del caso con le previsioni d'accensione del mutuo presso l'istituto per il credito sportivo o altro istituto di credito;

c) proposta di normativa che regolamenti l'utilizzazione e la gestione degli impianti;

d) relazione circa la situazione degli impianti esistenti nel territorio.

Art. 10.

Piano di riparto dei contributi per impianti

Entro 60 giorni dalla scadenza prevista dall'art. 9 la giunta regionale predispone un piano di riparto dei contributi relativo agli impianti.

Il piano predisposto dalla giunta regionale, contenente le indicazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), dell'articolo precedente, sentita la commissione dello sport, è approvato dal consiglio regionale.

Art. 11.

Presentazione delle domande per le garanzie sussidiarie della Regione

Le domande per ottenere le garanzie sussidiarie di cui al precedente art. 6 devono essere rivolte, contestualmente alla domanda per i contributi, al presidente della giunta regionale con l'osservanza delle modalità previste dalla legge regionale n. 44/74.

Art. 12.

Presentazione delle domande per attività e iniziative dirette a incrementare lo sport a carattere sociale

Le domande per ottenere i contributi di cui all'art 7 devono essere presentate al presidente della giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno.

Le domande devono essere corredate da una relazione illustrativa degli scopi che ci si propone di raggiungere, dal programma e dal preventivo di spesa.

Art. 13.

Piano di riparto dei contributi per attività e iniziative

Entro 60 giorni dalla scadenza prevista dall'art. 12 la giunta regionale predispone un piano di riparto dei contributi relativo alle attività ed alle iniziative per lo sviluppo dello sport.

Il piano predisposto dalla giunta regionale sentita la commissione dello sport, è approvato dal consiglio regionale.

Art. 14.

Programma per le attività promosse dalla Regione

Le iniziative promosse direttamente dalla Regione, ai sensi dell'art. 7 ultimo comma, sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale che sente la commissione dello sport.

Art. 15.

Norme transitorie

Nel primo anno di applicazione della presente legge le domande per ottenere i contributi di cui agli articoli 9 e 12 dovranno essere presentate al presidente della giunta regionale entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

La giunta regionale predisporrà i rispettivi piani di riparto entro 60 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande fissata con le modalità di cui al comma precedente.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 ultimo comma della presente legge previsti annualmente in L. 5.000.000 si fa fronte per l'anno 1975 con i fondi previsti al cap. 18.150 art. 10 che viene istituito con la variazione di bilancio di cui all'art. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge, previsti annualmente in L. 60.000.000 si fa fronte per l'anno 1975 con i fondi previsti al cap. 18.150 art. 20 che viene istituito con la variazione di bilancio di cui all'art. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7 primo e secondo comma, della presente legge, previsti annualmente in L. 110.000.000 si fa fronte per l'anno 1975 con i fondi previsti al cap. 18.150 art. 30 che viene pure istituito con la variazione al bilancio di cui all'art. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 7, ultimo comma, della presente legge, prevista annualmente in L. 35 000.000 si fa fronte per l'anno 1975 con i fondi previsti al cap 18 150 art. 40 che viene istituito con la variazione di bilancio di cui all'art. 17.

Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

Le somme stanziate e non impegnate nell'anno di riferimento potranno essere utilizzate nei due esercizi successivi a quello dello stanziamento.

Art. 17.

Variazione allo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975

In diminuzione:

TITOLO I - SPESE CORRENTI

Sezione 5ª - ONERI NON RIPARTIBILI

Rubrica 7ª - *Fondo globale*

Cap. 17400. — Fondo per il finanizamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione L. 210.000.000

Di nuova istituzione:

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 2ª - AZIONE ED INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E CULTURA

Rubrica unica.

Cap. 18150. — Spese per la promozione dello sport a carattere sociale:

Art. 10 - Spese per il funzionamento della commissione regionale dello sport compresi i gettoni di presenza ai componenti, l'indennità di missione ed il rimborso spese di viaggio ai membri estranei all'amministrazione regionale . . L. 5.000.000

Art. 20 - Contributi per la costruzione, il miglioramento, l'ampliamento, l'attrezzatura di impianti sportivi d'uso sociale . . . . . » 60.000.000

Art 30 - Contributi per la promozione delle attività e delle iniziative di cui all'art. 7, primo e secondo comma . . . . » 110.000.000

Art. 40 - Spese per la promozione delle iniziative di cui all'art. 7, ultimo comma . . . » 35.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 aprile 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 marzo 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 aprile 1975.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. 34.

Intervento regionale per il finanziamento di lavori riguardanti la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la trasformazione e la sistemazione di edifici ospedalieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 2 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione interviene nel finanziamento dei lavori di costruzione, completamento, ampliamento, trasformazione e sistemazione degli edifici ospedalieri e strutture sanitarie, nonchè nel finanziamento di eventuali oneri derivanti dalla revisione di prezzi contrattuali o delle maggiori spese, comunque incontrate nella realizzazione di dette opere di edilizia ospedaliera e di strutture sanitarie e per le quali gli enti ospedalieri interessati dimostrino la totale o parziale carenza delle occorrenti disponibilità finanziarie.

L'intervento ha luogo mediante la concessione a favore degli enti interessati di un contributo in conto capitale nella misura fino al 100% della spesa riconosciuta necessaria perchè le opere siano attuate nella loro integralità o perchè possano realizzarsi.

Art. 2.

Nel progetto sarà computata una somma ammessa a contributo per rilievi geognostici da determinarsi in relazione a specifiche esigenze.

Qualora gli enti interessati non abbiano proprio personale tecnico qualificato o non siano dotati di uffici tecnici adeguatamente attrezzati, possono includere in ciascun progetto anche una somma per competenze e spese di progettazione, direzione e sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo da determinarsi in base alle vigenti tariffe professionali sull'ammontare dei lavori e delle espropriazioni risultanti dallo stesso progetto.

Nel caso in cui gli enti suddetti debbano far ricorso, per la realizzazione delle opere contemplate nella presente legge, alle prestazioni di liberi professionisti, per la liquidazione delle relative competenze si applicano le vigenti tariffe professionali per gli ingegneri ed architetti e per geometri e periti.

Art. 3.

Nell'importo complessivo della spesa riconosciuta necessaria per ciascuna opera ospedaliera ed ammessa al contributo di cui al precedente articolo, possono essere compresi per un ammontare non superiore al 20% di tale importo, gli arredamenti e le attrezzature tecnico-sanitarie occorrenti per il funzionamento dei servizi istituzionali dell'opera.

Nel caso di progettazione degli arredamenti e delle attrezzature di cui al precedente comma, il relativo ammontare si somma a quello dei lavori delle espropriazioni agli effetti del secondo comma dell'art. 2.

Art. 4.

I programmi di intervento e di ripartizione dei fondi sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande di contributo, l'approvazione dei progetti, la concessione e la erogazione dei contributi ed il collaudo dei lavori valgono e si osservano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1973, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e le altre disposizioni regionali in materia di lavori pubblici.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1975, si farà fronte con lo stanziamento di L. 2.148.000.000 previsto nel cap. 24900 del bilancio, gestione residui, e di L. 2.148.000.000 in gestione competenza del predetto capitolo.

Per gli anni successivi si provvederà annualmente con stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei bilanci regionali.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 24 aprile 1975

LAGORIO

La presente legge è stata vistata dal consiglio regionale il 17 marzo 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 21 aprile 1975.

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1975, n. 35.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975 a seguito della utilizzazione delle disponibilità del bilancio per l'anno 1974 avvalendosi della legge n. 64 del 27 febbraio 1955.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 2 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Allo stato di previsione della spesa, tabella n. 2, del bilancio per l'anno finanziario 1975 sono apportate le seguenti variazioni:

Capitoli in aumento:

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

Sezione 4ª - AZIONI ED INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO

Rubrica 2ª - *Agricoltura*

Cap. 19650. — Contributi in conto interesse su prestiti di conduzione a favore di imprenditori agricoli singoli o associati e di cooperative agricole che gestiscono impianto di conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici (legge regionale n. 15 dell'8 febbraio 1975)	L. 200.000.000
Cap. 20300. — Erogazione di fondi di cui alla legge n. 912 del 20 ottobre 1971 per interventi straordinari nelle zone depresse del centro-nord (legge regionale n. 24 del 2 agosto 1972, art. 3, lettera *a*)	» 258.189.943

Rubrica 15ª - *Fiere, mercati ed attività commerciali*

Cap. 24100. — Contributi ai comuni per lo ammodernamento e la ristrutturazione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, floricoli, ittici e delle carni (legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1974)	L. 80.000.000
	L. 538.189.943

Alla copertura della relativa spesa si provvede con la disponibilità finanziaria residuata al cap. 26000 «Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso di adozione» del bilancio 1974 avvalendosi del disposto dell'art. 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 24 aprile 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 17 marzo 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 18 aprile 1975.

(4333)

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1973, n. 42 «Contributi alle cooperative e consorzi tra imprese artigiane».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del 9 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

La Regione eroga ai consorzi e cooperative di secondo grado, costituite fra non meno di cinque consorzi e cooperative di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42, i contributi di cui all'art. 2 secondo le percentuali, le modalità e le procedure indicate agli articoli 3, 4 e 5 in quanto applicabili, nonchè un contributo sulle spese di gestione ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42, è sostituito dal seguente:

I contributi previsti al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42 sono accordati in misura non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile e comunque non potranno eccedere, per ogni singola iniziativa, la somma di L. 20.000.000. Tale cifra rappresenta altresì il limite massimo di cui può complessivamente beneficiare, nel corso di uno stesso anno, ogni cooperativa o consorzio per le iniziative di cui al predetto primo comma dell'art. 2. Non sono ammesse a contributo le iniziative di importo complessivo inferiore a L. 1.000.000.

Art. 3.

All'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1972, n. 42 è aggiunto il seguente terzo comma:

Per i consorzi di secondo grado le domande, intese ad ottenere il contributo sulle spese di gestione, sono dirette al presidente della giunta regionale, entro il 30 gennaio di ogni anno, e devono contenere l'elenco dei consorzi o cooperative associate, con l'indicazione della sede e attività e con i seguenti allegati:

copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;

programma di massima dell'attività che si intende effettuare, deliberato dagli organi competenti dell'ente, con una relazione illustrativa atta a dimostrarne l'idoneità tecnica ed economica nonchè con il preventivo sommario della spesa;

relazione sulla utilizzazione degli eventuali precedenti contributi regionale.

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42, è sostituito dal seguente:

Il comune esprime il proprio motivato parere anche in relazione alla compatibilità della localizzazione dell'opera con gli strumenti urbanistici ed alla misura del contributo da concedere, provvedendo al successivo invio degli atti al presidente della giunta regionale entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42 è sostituito dal seguente:

Per le cooperative e consorzi fra imprese artigiane la giunta regionale istruisce le domande presentate, indica l'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile e, sentita la commissione regionale per l'artigianato, propone al consiglio gli eventuali criteri di priorità ed il programma di ripartizione dei fondi disponibili, segnalando altresì, anche in relazione alla compatibilità dei costi prospettati per l'opera o l'iniziativa, gli eventuali casi di inammissibilità a contributo.

Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42, è sostituito dal seguente:

Il contributo è concesso con deliberazione della giunta regionale, nei limiti dell'ammontare già fissato e previo accertamento delle spese effettivamente sostenute, nonchè del rispetto dei termini di cui al terzo comma della legge regionale 24 luglio 1973, n. 42 per l'attuazione dell'iniziativa.

Sono inoltre aggiunti i seguenti sesto e settimo comma:

Per i consorzi di secondo grado la giunta regionale istruisce le domande con l'ausilio dell'ente regionale toscano d'assistenza tecnica e gestionale e, sentita la commissione regionale per l'artigianato, propone al consiglio la relativa cifra globale da erogare ed il programma di ripartizione, secondo i criteri che tengano conto del numero dei consorzi aderenti ai consorzi di secondo grado, dei programmi elaborati dagli stessi consorzi di secondo grado e di ogni altro elemento ritenuto utile. Tale contributo è erogato con delibera della giunta regionale in conformità al programma di ripartizione approvato dal consiglio regionale.

Ai consorzi e alle cooperative di secondo grado, costituiti successivamente al 31 gennaio di ogni anno, è concesso a domanda e con gli allegati di cui all'art. 3 della presente legge, con delibera del consiglio regionale su proposta della giunta regionale, un contributo di spese di gestione pari a L. 100.000 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, dalla data di presentazione della domanda fino al 31 dicembre successivo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 marzo 1975, ed è stata vistata dal commissario di Governo il 24 aprile 1975.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. **37**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 « Interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 9 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è così sostituito:

I contributi sono concessi alle cooperative formate da un numero di soci non inferiore a 50, ovvero a 30 qualora abbiano la sede sociale nel territorio di una comunità montana, e aventi uno statuto conforme allo statuto tipo approvato con delibera del consiglio regionale 26 luglio 1973, n. 417, e successive modificazioni o approvato dal consiglio regionale.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 è sostituito dal seguente:

La Regione partecipa alla formazione del patrimonio delle cooperative artigiane di garanzia con un contributo semestrale pari al doppio delle quote di capitale sociale effettivamente versate dai soci della cooperativa nel corrispondente semestre del precedente esercizio. Tale contributo, per le cooperative aventi la sede sociale nel territorio di una comunità montana, è pari al triplo delle quote di capitale sociale.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è sostituito dal seguente:

Il contributo sarà concesso su domanda delle cooperative e sarà liquidato semestralmente in base all'elenco dei soci che dovrà essere allegato alla domanda stessa con l'indicazione delle quote di capitale sociale da essi versate. All'atto della presentazione delle domande, le cooperative debbono presentare copia dello statuto in vigore e, ogni anno, copia del bilancio dell'esercizio decorso regolarmente approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, è sostituito dal seguente:

La Regione corrisponde ad ogni cooperativa artigiana di garanzia un contributo fisso di L. 300.000 per le spese di esercizio dell'anno precedente, aumentato, per le cooperative con oltre 100 soci, della somma di L. 3000 per ogni socio eccedente tale numero.

Il secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 è sostituito dal seguente:

Il contributo di cui al comma precedente viene liquidato in dodicesimi, computando come un mese intero le frazioni di almeno 15 giorni.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 6 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 è sostituito dal seguente:

Alle cooperative artigiane di garanzia di nuova costituzione, la Regione corrisponde in concorso spese di impianto, un contributo fisso di L. 1.000.000.

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 è sostituito dal seguente:

Sulle operazioni bancarie di credito di esercizio, di durata non superiore a 36 mesi e non assistite da altre agevolazioni in conto interessi, che saranno effettuate dalle imprese artigiane con la garanzia delle cooperative artigiane di garanzia, la Regione concede un contributo sul tasso annuo di interesse, in misura pari al 4 %. Tale contributo per i soci delle cooperative aventi residenza nel territorio di una comunità montana è concesso nella misura del 5 %.

Dopo il quarto comma dell'art. 7 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 è aggiunto il seguente comma:

La giunta regionale provvede ad erogare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le integrazioni dei contributi già concessi alle cooperative artigiane di garanzia nella misura prevista dagli articoli 2, 5 e 6 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20, derivanti dal maggiore ammontare stabilito con la presente legge.

Art. 6.

All'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1973, n. 20 viene aggiunto il seguente comma:

Le somme stanziate ai sensi della legge 4 aprile 1973, n. 20 ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 marzo 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 24 aprile 1975.

LEGGE REGIONALE 3 maggio 1975, n. **38**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° agosto 1973, n. 43 « Agevolazioni a favore di nuovi insediamenti artigiani ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 9 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43, è concesso nella misura massima del 60 % della spesa per gli interventi da realizzare nel territorio delle comunità montane.

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43, è soppresso.

Art. 3.

Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43, è aggiunto il seguente comma:

Il programma di ripartizione di cui al primo comma dello art. 3 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43, indica i criteri di priorità seguiti nella formulazione del programma.

Art. 4.

L'art. 4 della legge regionale 1° agosto 1973 n. 43 è sostituito dal seguente:

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo la giunta regionale provvede all'erogazione del contributo con le seguenti modalità:

90 % previa produzione, da parte dell'ente interessato, dell'atto formale di consegna dei lavori appaltati;

il rimanente 10 % a collaudo approvato dalla giunta regionale in base agli atti di contabilità finale.

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43 è sostituito dal seguente:

Qualora le zone, o parte di esse, al cui servizio sono state apprestate le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, non siano destinate ad insediamenti di aziende artigiane o loro consorzi, iscritte nei rispettivi albi, le somme ottenute dal comune e dai consorzi, dei quali i comuni facciano parte, a titolo di contributo, devono essere restituite all'amministrazione regionale concedente. Tali somme, una volta restituite, sono iscritte nel bilancio regionale dell'anno successivo per un reimpiego ai sensi della presente legge.

Agli effetti del precedente comma, le amministrazioni interessate trasmettono alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, copia degli atti e delle convenzioni stipulati nell'anno precedente per gli insediamenti produttivi al cui servizio sono rivolte le opere di urbanizzazione assistite dal contributo regionale, evidenziando altresì, con una relazione il totale delle aree oggetto di tali atti e convenzioni, le aree ancora libere e quelle per le quali dagli atti e dalle convenzioni citate non risulti la destinazione ad insediamenti di aziende artigiane e loro consorzi iscritte nei rispettivi albi. Per le aree da ultimo menzionate, la restituzione del contributo ottenuto dal comune e dei consorzi, dei quali i comuni facciano parte, deve essere effettuata nei successivi 60 giorni.

Art. 6.

All'art. 7 della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43 è aggiunto il seguente comma:

Le somme stanziate ai sensi della legge regionale 1° agosto 1973, n. 43, ed eventualmente non impegnate nell'esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi; in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui fu iscritto lo stanziamento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 3 maggio 1975

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 24 marzo 1975 ed è stata vistata dal commissario di Governo il 24 aprile 1975.

(4431)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **17.**

Ricostituzione in comune autonomo della frazione di San Marco Evangelista in provincia di Caserta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 7 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA CORTE COSTITUZIONALE

HA DICHIARATO NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

San Marco Evangelista, frazione dei comuni di Caserta e di Maddaloni in provincia di Caserta, è distaccata dai rispettivi capoluoghi ed è costituito in comune autonomo con la denominazione di « San Marco Evangelista ».

Art. 2.

Il governo della Regione è autorizzato a provvedere con decreto presidenziale a determinare il territorio dell'istituendo comune e ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la esecuzione della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 aprile 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **18.**

Disposizioni finanziarie relative alla legge regionale 26 novembre 1974, n. 65 - Norme per la profilassi della malattia emolitica del neonato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 7 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 26 novembre 1974, n. 65, concernente « Norme per la profilassi della malattia emolitica del neonato », valutato in L. 70.000.000 (settantamilioni) annui, graverà, a partire dal 1975, sullo stanziamento corrispondente al cap. 1509 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 aprile 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. **19.**

Modifiche alla legge regionale 16 novembre 1973, n. 20 - Concessione di contributo a fondo perduto alle imprese artigiane della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 7 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 11 della legge regionale 16 novembre 1973, n. 20, è sostituito come appresso:

« L'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 16 novembre 1973, n. 20, è stabilito in complessive lire 5 miliardi per il periodo dal 1975 al 1979 in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere per l'anno 1975 si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 2807 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1975.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 aprile 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. 20.

Inquadramento del personale in servizio presso i C.A.T. (centri di assistenza tecnica in agricoltura) nel ruolo del personale della giunta regionale della Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I centri di assistenza tecnica in agricoltura (C.A.T.) operanti in Campania con finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno, in virtù della delibera C.I.P.E. del 15 marzo 1973 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono trasferiti alla regione Campania.

Art. 2.

Il personale tecnico con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonchè quello incluso nei ruoli degli enti concessionari utilizzato esclusivamente sin dall'inizio del rapporto in attività di assistenza tecnica, in servizio alla data del 30 aprile 1973 presso i centri di assistenza tecnica in agricoltura ed indicato nella unita tabella, è inquadrato nel livello funzionale del ruolo del personale della giunta regionale corrispondente al titolo di studio posseduto, con decorrenza dalla data di immissione nel ruolo stesso, previa presentazione di domanda da prodursi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale e previo superamento della prova di accertamento qualitativo le cui modalità di espletamento saranno stabilite dalla giunta regionale.

Art. 3.

Il personale di cui all'art. 2 della presente legge rientra nel contingente previsto dalla tabella *E/1* della legge regionale 16 marzo 1974, n. 11. La tabella organica del personale della giunta regionale viene in conseguenza aumentata di un numero pari alle unità previste dalla tabella annessa alla presente legge.

Con provvedimento della giunta si disporrà l'assegnazione del predetto personale agli uffici agricoli di zona competenti della Regione.

Al predetto personale continuano ad applicarsi, fino al suo inquadramento nei ruoli regionali, le norme relative allo stato giuridico al trattamento economico di attività, previdenza, assistenza e quiescenza previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei consorzi di bonifica stipulato in data 8 novembre 1972.

Art. 4.

Il personale inquadrato ai sensi del precedente art. 2 conserva, ai fini del collocamento nel ruolo del personale della giunta regionale della Campania, per intero l'anzianità di servizio effettivamente prestato presso gli enti concessionari.

Art. 5.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti amministrativi necessari per il trasferimento al patrimonio della Regione delle attrezzature dei centri di assistenza tecnica, ai sensi della deliberazione del C.I.P.E. in data 15 marzo 1973.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 aprile 1975

CASCETTA

TABELLA

CONTINGENTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I C.A.T. (CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTURA) AL 30 APRILE 1973.

Livello	Numero
Direttivo	16
Concetto	39
Totale	55

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. 21.

Svolgimento provvisorio delle funzioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, in materia di consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino all'emanazione delle leggi regionali di ristrutturazione dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e di riordinamento dell'intero settore dell'istruzione professionale i consorzi stessi sono disciplinati ancora dal decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito in legge 21 gennaio 1936, n. 82, in quanto compatibili con la presente normativa.

Art. 2.

La Regione fa parte di diritto dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, sostituendosi agli organi centrali dello Stato I consorzi provinciali per l'istruzione tecnica sono sottoposti alla vigilanza della giunta regionale, che può delegarla allo assessore regionale all'istruzione.

Art. 3.

La nomina dei componenti i consigli di amministrazione dei consorzi è disposta con decreto del presidente della giunta regionale.

La composizione del consiglio di amministrazione previsto dalle richiamate leggi dello Stato è integrata da tre rappresentanti della Regione eletti dal consiglio regionale.

Il presidente, il vice presidente ed i componenti del comitato esecutivo dei consorzi vengono eletti a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione fra i suoi membri elettivi.

Art. 4.

Il segretario del consorzio esercita le attribuzioni previste dall'art. 11 del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82, predisponendo anche il bilancio previsto e il conto consuntivo.

Art. 5.

L'approvazione degli atti del consorzio prevista all'art. 19 del decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 82, è attribuita alla giunta regionale.

Art. 6.

Qualora ricorrano gravi motivi, il presidente della giunta regionale, su conforme decisione della stessa, scioglie con suo decreto il consiglio di amministrazione e nomina un commissario straordinario.

Art. 7.

L'esercizio finanziario dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il mese di ottobre il consiglio di amministrazione deli-

bera il bilancio preventivo per l'esercizio seguente ed entro il mese di marzo delibera il conto consuntivo riguardante lo esercizio scaduto. Al conto consuntivo sarà unito il conto di cassa presentato dall'istituto tesoriere.

Il conto consuntivo relativo all'esercizio che si chiude il 30 giugno 1975 verrà deliberato entro il 30 settembre 1975.

Per il periodo dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1975, si provvederà a deliberare un bilancio preventivo semestrale secondo le norme vigenti.

Il conto consuntivo relativo a tale esercizio semestrale sarà deliberato entro il mese di marzo 1976.

Art. 8.

Nella prima applicazione della presente legge il personale in servizio presso i consorzi per i posti occupati alla data del 31 dicembre 1973, viene inquadrato nei ruoli previsti dagli organici che i consigli di amministrazione predisporranno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con la qualifica corrispondente alle funzioni effettivamente esercitate, purchè in possesso del titolo di studio richiesto o di quello immediatamente inferiore.

Al personale comandato nonchè ai segretari che esplicano le loro funzioni ai sensi dell'art. 11 della legge 25 settembre 1935, n. 1946, si applicheranno le norme di cui al comma precedente, previo accordo con le amministrazioni di provenienza.

Al predetto personale sono valide, in quanto applicabili, le norme della legge regionale sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di quiescenza e previdenza del personale dipendente dalla regione Campania.

Art. 9.

Alla spesa derivante dall'applicazione delle norme di cui all'art. 8 si provvederà con lo stanziamento di L. 230.000.000 già previsto in bilancio al cap. 1730.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 aprile 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. 22.

Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 19 gennaio 1974, n. 7 e 9 agosto 1974, n. 37, concernenti: Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza del personale dipendente dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 7 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La lettera *a*) del primo comma dell'articolo unico della legge regionale 9 agosto 1974, n. 37, è integrata come segue:

« Con esclusione del personale sanitario, medici e veterinari, che è iscritto alla cassa per la pensione ai sanitari ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 aprile 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. 23.

Norme in materia di assegnazione di terre incolte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del 7 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279 e successive modifiche ed integrazioni, l'ente di sviluppo agricolo in Campania può ottenere la concessione delle terre incolte o insufficientemente coltivate.

Art. 2.

L'ente di sviluppo agricolo in Campania provvede ad assegnare le predette terre a coltivatori e lavoratori agricoli, singoli ed associati, per l'organizzazione di unità produttive idonee, per condizioni di produttività e redditività, a consentire la formazione di imprese autonome familiari, plurifamiliari o cooperative, che siano efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 3.

Nel caso in cui le terre concesse non siano suscettibili della utilizzazione prevista dall'articolo precedente, l'ente può utilizzarle per finalità di ricerca e sperimentazione agraria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 aprile 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1975, n. 24.

Contributo annuo alla fondazione « Villaggio dei ragazzi » di Maddaloni, a titolo di concorso nelle spese di gestione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione* n. 20 *del 7 maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania è autorizzata ad erogare a favore della fondazione « Villaggio dei ragazzi » di Maddaloni, riconosciuta con decreto del presidente della Regione n. 609 del 5 febbraio 1975, un contributo annuo di 150 milioni.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo si provvede per il 1975 mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1896, titolo I, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e mediante l'iscrizione della somma di lire 150 milioni al cap. 1786, titolo I, sezione XII, rubrica n. 3, categoria IV, di nuova istituzione, dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « Contributo annuo alla fondazione « Villaggio dei ragazzi » di Maddaloni, a titolo di concorso nelle spese di gestione ».

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari successivi farà carico sugli appositi capitoli di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 28 aprile 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1975, n. 25.

Referendum popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ESERCIZIO DELL'INIZIATIVA DI REFERENDUM POPOLARE

Art. 1.

Il referendum abrogativo e il referendum consultivo, di cui agli articoli rispettivamente 54 e 60 dello statuto della regione Campania, sono regolati dalle norme di cui alla presente legge e sono proponibili nei seguenti casi:

1) per l'abrogazione, totale o parziale, di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale;

2) per la istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei comuni;

3) per la consultazione su questioni di particolare interesse, sia generale che locale.

Art. 2.

Il referendum non è proponibile per l'abrogazione totale o parziale:

a) dello statuto regionale;

b) delle leggi tributarie;

c) delle leggi di bilancio;

d) delle leggi relative a mutui e prestiti.

Non è altresì proponibile per l'abrogazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale riguardanti la mera esecuzione di norme legislative e regolamentari emanate dalla Regione e di mera esecuzione delle delibere consiliari.

Le richieste di referendum vanno proposte trascorsi trecentosessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento legislativo o amministrativo, di cui si chiede l'abrogazione totale o parziale.

Art. 3.

Il referendum abrogativo è indetto:

a) quando lo richiedano 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, per l'elezione della Camera dei deputati;

b) quando lo richiedano due consigli provinciali della Regione;

c) quando lo richiedano uno o più consigli comunali della Regione che rappresentino non meno di 50.000 elettori iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati.

Il referendum consultivo per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione delle circoscrizioni comunali o per il mutamento delle denominazioni è deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Il referendum, previsto dal primo comma, numero tre, del precedente art. 1, può essere richiesto da un quinto dei consiglieri regionali assegnati alla Regione o dalla giunta regionale con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4.

Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori per la Camera dei deputati che siano iscritti:

a) nelle liste elettorali dei comuni della Regione per il referendum abrogativo;

b) nelle liste elettorali dei comuni o del comune interessato per l'istituzione dei nuovi comuni o per la variazione delle circoscrizioni comunali e per il mutamento della denominazione di comuni;

c) nelle liste elettorali dei comuni della Regione per il referendum consultivo su questioni di particolare interesse generale;

d) nelle liste elettorali dei comuni interessati per il referendum consultivo su questioni di particolare interesse locale.

Sono altresì ammessi a partecipare al referendum i cittadini che, benchè non iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, siano muniti di una delle sentenze di cui allo art. 45 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 5.

Le richieste di referendum, per l'abrogazione totale di leggi regionali, di regolamenti e di provvedimenti amministrativi di interesse generale devono essere corredate da una relazione illustrativa dei motivi che le giustificano e devono contenere l'indicazione della legge o del regolamento o dell'atto amministrativo che si intende sottoporre all'abrogazione e, per le leggi e i regolamenti, deve altresì citarsi la data della loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Le richieste di referendum per l'abrogazione parziale devono essere corredate da una relazione illustrativa dei motivi che le giustificano e devono contenere inoltre l'indicazione dell'articolo o degli articoli sui quali il referendum sia richiesto o l'indicazione del comma, nel quale ultimo caso dovrà essere integralmente trascritto il testo letterale della parte per la quale si propone l'abrogazione.

Le richieste di referendum per l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei comuni e per la consultazione su questioni di particolare interesse, sia generale che locale, devono contenere elementi sufficienti per la formulazione dei quesiti di cui ai successivi articoli 28 e 32, in modo che a questi si possa rispondere semplicemente « SI » o « NO ».

Art. 6.

Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere la richiesta di referendum da parte degli elettori, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nel Bollettino ufficiale della Regione nel giorno successivo a cura dell'ufficio di presidenza; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dalla presente legge per la identificazione della legge o regolamento o atto di interesse generale di cui si chiede l'abrogazione totale o parziale. La stessa comunicazione è fatta al presidente della Regione e al commissario del Governo; questo ultimo, accertato, attraverso la prefettura, il numero degli elettori, lo comunica all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta di referendum, con le indicazioni prescritte dalla presente legge per l'identificazione della legge o regolamento o atto amministrativo che si intende abrogare totalmente o parzialmente.

Successivamente alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'annuncio di cui innanzi, i fogli previsti sopra devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, all'ufficio di presidenza del consiglio regionale o alle segreterie comunali. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione.

La richiesta di referendum viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui alle disposizioni precedenti.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore o dal segretario di detto comune. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale sono dovuti gli onorari come per le analoghe funzioni per i referendum dello Stato.

Alla richiesta di referendum debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano le iscrizioni nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta.

Il deposito presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta di referendum. Il deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarino all'ufficio il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura dell'ufficio, si dà atto mediante processo verbale, copia del quale viene rilasciata ai presentatori.

Art. 7.

Al fine di promuovere la richiesta del referendum da parte di due consigli provinciali o da parte dei consigli comunali che rappresentano almeno 50.000 elettori, il consiglio provinciale o il consiglio comunale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere il referendum deve essere approvata rispettivamente dal consiglio provinciale o dal consiglio comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati all'ente e deve contenere l'indicazione della legge regionale o del regolamento o dell'atto amministrativo nei cui confronti si vuole promuovere il referendum, con gli elementi di identificazione stabiliti dalla presente legge.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura del presidente della provincia o del sindaco del comune, rispettivamente ai consigli provinciali e ai consigli comunali della Regione, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa perchè vi sia dato seguito.

Il presidente della provincia o il sindaco del comune i cui rispettivi consigli abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati, ne danno comunicazione alla provincia o al comune che ha preso l'iniziativa perchè vi sia dato seguito.

I delegati rispettivamente dei consigli provinciali o del numero idoneo di consigli comunali che abbiano approvato identica deliberazione, redigono e sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente all'ufficio di presidenza del consiglio regionale unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di referendum e di nomina dei delegati approvate da ciascun consiglio.

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dalla presente legge per il deposito della richiesta da parte degli elettori.

Esso viene redatto in tanti originali quanti sono i consigli presentatori più uno, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio.

Art. 8.

Qualora la richiesta, nel caso di referendum consultivo, sia effettuata dai membri del consiglio regionale le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria del consiglio la quale attesta al tempo stesso che essi sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di un delegato, scelto tra i richiedenti, a cura del quale la richiesta è depositata presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Del deposito si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Napoli da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione del presentatore e dell'ufficio. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dello avvenuto deposito.

Art. 9.

Non può essere depositata richiesta ne può essere effettuato referendum nel semestre anteriore alla scadenza del consiglio regionale e in quello successivo alla sua elezione.

Nel caso di scioglimento del consiglio regionale restano sospese tutte le procedure in corso riguardanti il referendum; esse vengono riprese dopo il semestre successivo all'elezione del nuovo consiglio regionale.

Art. 10.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, esamina le richieste di referendum abrogativo o consultivo presentate fino al 30 settembre. Per le richieste di referendum abrogativo lo stesso ufficio di presidenza decide sull'ammissibilità all'unanimità dei componenti; qualora manchi l'unanimità decide il consiglio regionale appositamente convocato nei quindici giorni successivi. Per le richieste di referendum consultivo l'ufficio di presidenza propone l'ammissibilità o il rigetto al consiglio regionale che delibera nei quindici giorni successivi, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Le richieste proponibili sono giudicate ammissibili ancorchè viziate da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione; in tal caso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per le richieste di referendum abrogativo, e il consiglio, per le richieste di referendum consultivo o in surrogazione dell'ufficio di presidenza per la mancata unanimità di voti, con proprie decisioni stabiliscono un termine, non superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per la sanatoria.

Di tale decisione il presidente del consiglio regionale dà tempestiva comunicazione ai proponenti o ai delegati della richiesta di referendum, perchè procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

L'ufficio di presidenza del consiglio regionale provvede, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia.

Capo II

PROCEDIMENTO PER IL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DI LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI AMMINISTRATIVI REGIONALI DI INDIRIZZO GENERALE.

Art. 11.

Tutte le decisioni sull'ammissibilità delle richieste di referendum assunte dal consiglio regionale e dall'ufficio di presidenza del medesimo, nonchè quelle relative alla concentrazione delle richieste, sono comunicate, entro il 15 gennaio, dal presidente del consiglio regionale al presidente della giunta.

Entro il 31 gennaio, con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino degli atti ufficiali della Regione, il presidente della giunta, conformemente alle decisioni di cui al precedente comma, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perchè contrarie ai disposti dello statuto e della presente legge. Per le richieste di referendum per le quali siano stati sanati vizi contestati o siano invano trascorsi i termini assegnati, il decreto del presidente è emesso previa nuova decisione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale o del consiglio regionale, secondo le disposizioni del precedente articolo 10.

Art. 12.

Con proprio decreto il presidente della giunta, su conforme decisione della giunta, indice il referendum, elencando le richieste di referendum sottoposte a votazioni e fissando la data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa fra il 50° ed il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.

La giunta può decidere, in relazione al numero delle richieste di referendum e comunque per motivi inerenti al migliore svolgimento delle operazioni di voto, di sottoporre a votazione, in due distinte giornate elettorali, anzichè in una sola, come previsto dal primo comma del presente articolo, le richieste di referendum ammesse.

In tal caso il presidente della giunta fissa con successivo decreto, una seconda data di convocazione degli elettori in una domenica compresa tra il 1° ottobre ed il 15 novembre, indicando le richieste di referendum sottoposte a votazione in tale seconda data di convocazione degli elettori.

Non sono ammesse, per ogni anno, più di due convocazioni degli elettori per le votazioni di referendum abrogativi.

Art. 13.

Il decreto del presidente della giunta di indizione del referendum deve essere notificato al commissario del Governo ed al presidente della corte d'appello di Napoli e deve essere comunicato ai sindaci ed ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

I sindaci dei comuni della Regione provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi quarantacinque giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

Art. 14.

Nel caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio regionale.

I termini del procedimento per il referendum riprendono a decorrere dal 180° giorno successivo alla data delle suddette elezioni.

Art. 15.

La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla legge dello Stato.

Art. 16.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

Art. 17.

L'ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente e tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vice presidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni degli uffici centrali circoscrizionali e dell'ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in consiglio regionale e dei promotori del referendum.

Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici circoscrizionali provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del presidente del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'ufficio centrale regionale per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario regionale del partito, o del presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum.

Art. 18.

Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle *C* e *D* allegate alla legge statale 25 maggio 1970, n. 352.

Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma del presente articolo, l'ufficio di sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del presidente della giunta di indizione del referendum.

Art. 19.

Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il tribunale, in ogni capoluogo di provincia, gli uffici centrali circoscrizionali per il referendum composti nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, ogni ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato per mezzo di corriere speciale, all'ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al presidente della giunta regionale.

I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 20.

Presso la corte d'appello di Napoli è costituito entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma terzo e quarto.

L'ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici centrali circoscrizionali e i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Il segretario dell'ufficio regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della corte d'appello, unitamente ai verbali ed agli altri atti relativi trasmessi dagli uffici centrali circoscrizionali per il referendum I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al presidente della giunta regionale ed al commissario del Governo.

Art. 21.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli uffici centrali circoscrizionali per il referendum o all'ufficio centrale regionale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

Art. 22.

Qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l'avvenuta abrogazione.

Il decreto è pubblicato immediatamente nel Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.

Il presidente della giunta, su conforme deliberazione della stessa, può ritardare, nel decreto stesso, l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 23.

Qualora il risultato del referendum sia contrario all'abrogazione della norma o del provvedimento amministrativo oggetto di referendum, il presidente della giunta, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dall'ufficio centrale regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.

La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura ed in ogni caso, fermo il disposto dello art. 9, prima che siano trascorsi 5 anni.

Art. 24.

Se prima della data dello svolgimento del referendum la norma o il provvedimento amministrativo o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce siano stati abrogati, il presidente della giunta, con proprio decreto, stabilisce che le operazioni relative non hanno più corso.

Capo III

PROCEDIMENTO PER IL REFERENDUM POPOLARE RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI, LA MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLE DENOMINAZIONI DEI COMUNI.

Art 25.

Per il referendum popolare previsto all'art. 1, comma unico, n. 2, per l'istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni dei comuni si applicano le norme contenute negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 della presente legge.

Partecipano al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune o dei comuni interessati, nonchè i cittadini che, benchè non iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, siano muniti di una delle sentenze di cui allo art. 45 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

Art. 26.

Il decreto del presidente della giunta di indizione del referendum deve essere notificato al commissario del Governo e al presidente della corte d'appello di Napoli e al presidente del tribunale di Avellino, Benevento, Napoli, Salerno e S. Maria Capua Vetere, a seconda della provincia di appartenenza del comune o dei comuni interessati e deve essere comunicato al competente presidente della commissione elettorale mandamentale.

I sindaci dei comuni interessati provvedono a dare notizia agli elettori della votazione per il referendum mediante appositi manifesti che devono essere affissi quarantacinque giorni prima della data stabilita per le votazioni stesse.

Art. 27

L'ufficio di sezione per il referendum è composto di un presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni sostitutorie del presidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonchè alle operazioni dell'ufficio centrale provinciale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei gruppi politici o, in mancanza dei gruppi, dei partiti politici rappresentati in consiglio regionale e nel consiglio del comune o di comuni interessati.

Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del presidente del gruppo politico o del segretario provinciale del partito. Il mandato da parte del presidente del gruppo politico può essere anche autenticato, rispettivamente, dal presidente del consiglio regionale o dal sindaco.

Art. 28.

Le schede per il referendum sono fornite dalla presidenza della Regione e contengono il quesito, a caratteri chiaramente leggibili, e formulato secondo del caso come segue:

A) « Volete che sia istituito il nuovo comune di . . . mediante autonomia della frazione di . . . o delle frazioni di . . . . del comune di . . . .? ».

B) « Volete che le circoscrizioni dei comuni di . . . e di . . . . vengano modificate secondo il piano pubblicato? ».

C) « Volete che il comune di . . assuma la nuova denominazione di comune di . . . . ? ».

Dopo il quesito a caratteri più rilevanti va scritto:

| SI | | NO |

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita, un segno sulla risposta o comunque nello spazio che la contiene.

Art. 29.

Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum è costituito presso il rispettivo tribunale del capoluogo di provincia e per la provincia di Caserta, presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, l'ufficio centrale provinciale per il referendum composto nei modi previsti dall'art. 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo. Nel caso di comuni compresi in più circoscrizioni l'ufficio centrale provinciale ha sede presso il tribunale designato dal presidente della corte d'appello.

Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutti gli uffici elettorali di sezione, l'ufficio centrale provinciale procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione dando atto del numero degli elettori iscritti nelle sezioni e di quelli che hanno votato, nonchè dei risultati del referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Indi procede all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti favorevoli e dei voti validi contrari ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Il referendum è valido se alla votazione hanno partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto.

Nel caso di istituzione di nuovo comune, i dati di cui al comma secondo devono essere computati anche distintamente per le sezioni elettorali comprese nel territorio proposto per l'autonomia e quelle comprese nel restante territorio; e nel caso di modifica di circoscrizioni egualmente i dati devono essere computati anche distintamente per ciascuno dei comuni interessati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici e sezioni e ai documenti annessi; uno viene inviato alla presidenza del consiglio regionale, e uno viene trasmesso, per mezzo di corriere speciale, al presidente della giunta regionale. Copie dei verbali sono altresì rimesse ai sindaci dei comuni interessati.

I delegati hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale.

Art. 30.

Pubblicato il risultato ai sensi del successivo art. 34, si dà inizio al procedimento legislativo, con la procedura d'urgenza, secondo le norme dello statuto e del regolamento interno del consiglio regionale.

Art. 31.

Il risultato del referendum per l'istituzione di nuovi comuni viene pubblicato, con provvedimento del presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, nel Bollettino degli atti ufficiali della Regione.

Dopo di che ha inizio il procedimento legislativo per la costituzione del nuovo comune. Se la proposta di legge viene respinta dal consiglio regionale, se ne dà notizia nel Bollettino degli atti ufficiali della Regione conformemente al precedente comma.

Capo IV

PROCEDIMENTO PER IL REFERENDUM POPOLARE RELATIVO A QUESTIONI DI PARTICOLARE INTERESSE SIA GENERALE CHE LOCALE

Art. 32.

Per il referendum popolare previsto dall'art. 1, comma unico, n. 3, si applicano le disposizioni di cui agli articoli dall'11 al 20 della presente legge, in quanto applicabili, tenendo conto

delle disposizioni del presente capo IV, se trattasi di questioni di particolare interesse che investono l'intera popolazione della Regione, mentre si applicano le disposizioni di cui agli articoli 25, 26, 27 e 29 della presente legge, in quanto applicabili, tenendo conto delle disposizioni del presente capo IV, se trattasi di questioni di particolare interesse che investono la popolazione di una o più province o di uno o più comuni.

Art. 33.

Le schede per il referendum sono fornite dalla presidenza della Regione e contengono il quesito, a carattere chiaramente leggibile, e formulato come segue: « Volete che la Regione provveda a

Dopo il quesito, a caratteri più rilevanti, va scritto:

| SI | | NO |

L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta o comunque nello spazio che la contiene.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Il risultato di ciascun referendum previsto dalla presente legge viene pubblicato, con provvedimento del presidente della giunta regionale, entro dieci giorni dalla proclamazione, nel Bollettino degli atti ufficiali della Regione.

Dopo di che si riprende il procedimento per pervenire allo atto conclusivo per il quale il referendum è stato richiesto.

All'atto di cui al comma precedente, che provvede positivamente o negativamente arrestando il procedimento iniziato, si dà notizia, con riferimento al referendum, nel Bollettino degli atti ufficiali della Regione entro venti giorni dalla sua esecutorietà.

Art. 35.

Per quant'altro non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla legge statale 25 maggio 1970, n. 352, contenente norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa, e in particolare gli articoli 51 e 52.

Art. 36.

Le spese per lo svolgimento di referendum di cui alla presente legge sono a carico del bilancio regionale.

Le spese relative agli adempimenti di spettanza dei comuni nonchè quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali sono anticipate dai comuni e rimborsate dalla Regione.

Per le spese suddette si provvederà con gli appositi fondi iscritti nell'apposito capitolo di previsione per ciascun anno finanziario.

All'onere, stabilito in lire 5 milioni per il 1975, si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al cap. 1896, titolo I, sezione XIII dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1975 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri di natura corrente derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso » e mediante l'iscrizione della somma di lire 5 milioni al cap. 172, titolo I, sezione II, di nuova istituzione dello stato di previsione medesimo con la seguente denominazione: « Spese per i referendum popolari ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 30 aprile 1975

CASCETTA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1975, n. 26.

Norme da osservare nei comuni sforniti di strumenti urbanistici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 7 *maggio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel territorio di tutti i comuni della regione Campania che siano tuttora sforniti di piani regolatori o di programmi di fabbricazione debitamente approvati, continuano ad applicarsi le limitazioni all'attività edilizia di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nel territorio dei comuni sforniti di piani regolatori o di programmi di fabbricazione debitamente approvati, si considerano edifici produttivi le costruzioni e in genere i manufatti fissati stabilmente al suolo che siano destinati, esclusivamente o in proporzione non inferiore ai quattro quinti del volume occupato, a laboratori o ad officine di carattere industriale o artigiano, o ad aziende agricole; ovvero che, anche al di fuori di detta ipotesi, siano comunque destinati esclusivamente o in proporzione di almeno quattro quinti del volume occupato:

a) all'installazione o al deposito di attrezzature o macchinari per l'estrazione, il trattamento o il trasporto di acque o di sostanze naturali, per la produzione o distribuzione di energia, per la trasformazione o la lavorazione di prodotti;

b) alla conservazione o al deposito di materie prime, di prodotti semilavorati e di scorte;

c) al magazzinaggio e all'imballaggio di merci, o a mercati all'ingrosso;

d) al ricovero di automezzi adibiti al trasporto di prodotti industriali o agricoli;

e) ad impianti di ricerca scientifica;

f) ad altre funzioni strettamente affini o accessorie a quelle sopra indicate, con esclusione però di qualsiasi utilizzazione abitativa dell'edificio, anche a carattere temporaneo, salvo che si tratti di alloggi di custodia o di servizio, e sempre che le funzioni stesse non abbiano carattere di complementarietà ad insediamenti abitati.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 6 maggio 1975

CASCETTA

(4326)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100751870)